


*Le discriminazioni di genere
nel diritto italiano*

a cura di Giorgio Maniaci,
Giorgio Pino e Aldo Schiavello

Diritto & Questioni Pubbliche
dicembre 2015 – 15/2



BARBARA GIOVANNA BELLO

Diritto e genere visti dal margine: spunti per un dibattito sull'approccio intersezionale al diritto antidiscriminatorio in Italia

Law and gender at the margins: A starting point for the debate over the intersectional approach to anti-discrimination law in Italy

ABSTRACT

Il diritto antidiscriminatorio tende a concepire l'identità delle donne e le loro esperienze di discriminazione come monoliti a sé stanti, prendendo in considerazione una categoria dell'identità alla volta. L'intersezionalità è diventata un concetto predominante nella ricerca sull'identità e sulle differenze e molti studi sono prosperati quasi ovunque per far sì che questo approccio sia al servizio del diritto. Prendendo ispirazione dai contributi di Crenshaw, McCall e Matsuda, questo articolo suggerisce di portare l'intersezionalità dal margine al centro del diritto (e del diritto antidiscriminatorio in particolare), per realizzare un'efficace attuazione del principio di eguaglianza sostanziale e assicurare una piena tutela a *tutte* le donne.

Anti-discrimination law tends to conceive women's identities and their experiences of discrimination as independent monoliths, taking into consideration one category of identity at a time. Intersectionality has become a predominant concept in research on identity and differences, and numerous studies have been carried almost everywhere to make this approach suite the law. Drawing inspiration from the contributions of Crenshaw, McCall and Matsuda, this article proposes to move intersectionality from the margins of law (of antidiscrimination law in particular) to the center, in order to achieve an effective implementation of substantive equality while providing a full protection to *all* women.

KEYWORDS

Intersezionalità, categorie, discriminazione, diritti delle donne, identità.

Intersectionality, categories, discrimination, women's rights, identity.

BARBARA GIOVANNA BELLO*

*Diritto e genere visti dal margine: spunti per un dibattito
sull'approccio intersezionale al diritto antidiscriminatorio in Italia*

La realtà che ho io per voi è nella forma che voi mi date;
ma è realtà per voi e non per me; la realtà che voi avete per
me è nella forma che io vi do; ma è realtà per me e non per
voi; e per me stesso io non ho altra realtà se non nella forma
che riesco a darvi. E come? Ma costruendomi, appunto.

LUIGI PIRANDELLO, *Uno, nessuno, centomila*

*Introduzione – 1. Separazione o intersezione? – 2. Una, nessuna, centomila donne e le loro voci
3. Intersezionalità in pratica – 4. Porre l'altra domanda – 5. Se l'identità è intersezionale, perché non dovrebbe
esserlo il diritto? – 6. Le categorie: coalizioni dentro e fuori i confini – Conclusioni (provvisorie).*

Introduzione

Durante le elezioni presidenziali statunitensi del 2008 in molti si chiedevano cosa avrebbero deciso i cittadini americani che, per la prima volta nella storia del loro paese, avevano la possibilità di scegliere tra una donna bianca (Hillary Clinton) e un uomo di colore (Barak Obama). Gran parte del dibattito ruotò attorno alla difficoltà di pronosticare cosa avrebbero votato, in particolare, le donne di colore¹ e al quesito se, nel loro voto, la “razza” avrebbe avuto la meglio sul “genere” o viceversa. Come evidenzia Isoke Zenzele, in tal modo, il confronto intellettuale e politico fu declinato «oscurando, o addirittura negando»² l'esistenza della candidatura a presidente e vicepresidente di ben due donne di colore (rispettivamente Cynthia McKinney e Rosa Clemente). Queste dinamiche hanno riportato in superficie il problema dell'invisibilità delle donne di colore.

Kimberlé Crenshaw, tra i fondatori della Critical Race Theory e teorica dell'intersezionalità (vedi *infra*, § 1) sottolinea che le elezioni presidenziali del 2008 furono caratterizzate da una reviviscenza del *First Wave Feminism* e riproposero la vecchia e mai sopita divisione tra le donne americane che contraddistinse il periodo successivo alla Guerra Civile americana. Infatti, da un lato, le donne bianche tentavano di assicurare la prima donna bianca e di successo alla Presidenza degli Stati Uniti, «riconfezionando [aggiunta mia: in questo modo] la “donna” all'interno dei confini di razza e genere del passato»³ (traduzione mia); dall'altro, le “Altre” combattevano la propria lotta che non era solo di genere, ma anche di razza e di classe. Raccogliendo l'eredità di abolizioniste come Sojourner Truth, le cui biografie avevano preparato il terreno

* Assegnista di ricerca presso l'Università di Milano e Consigliera di Fiducia presso l'Università di Trento. E-mail: barbaragbello@gmail.com. Ringrazio Letizia Mancini per i suoi preziosi suggerimenti.

¹ DIETZE 2012.

² ZENZELE 2013, 146 citata in MAY 2015, nt. 16.

³ CRENSHAW 2008, 28.

per un nuovo tipo di femminismo (che verrà poi situato all'interno del cosiddetto *Third Wave Feminism*), le donne di colore, negli anni Settanta e Ottanta, si unirono per far sentire la propria voce, rimasta ai margini sia nei movimenti femministi delle donne bianche (colte, di classe media e eterosessuali), sia nei movimenti dei diritti civili *Black* (i cui leader erano prevalentemente uomini neri).

Se ieri i confini, materiali e simbolici, esistenti tra donne impedirono di «portare avanti una visione sociale radicalmente trasformativa»⁴ (traduzione mia), oggi indeboliscono la possibilità di accumulare «un capitale politico femminista»⁵.

Oggi, come allora, la questione dell'identità e dell'appartenenza delle donne deve fare i conti con la difficoltà di definire le donne come gruppo⁶ in base alla sola categoria «genere», disgiunta da altre caratteristiche che segnano la loro biografia, le loro istanze e esperienze di oppressione, di subordinazione⁷ o, al contrario, di emancipazione. Affermare che tali categorie, su cui si fondano le diseguglianze sociali, sono costruite e attribuite socialmente e non sono entità ontologiche, d'altronde, non elimina due problemi fondamentali con cui si confrontano le norme (e, in misura inferiore) le politiche antidiscriminatorie attuali. Il primo problema è di ricorrere proprio a tali categorie per identificare i fattori discriminatori giuridicamente rilevanti ai fini della tutela antidiscriminatoria, con il rischio di soppiantare l'aspetto descrittivo di tali caratteristiche dell'identità con quello prescrittivo, reificando, in tal modo, i soggetti: cosa si intende per «genere» nel diritto italiano contemporaneo? E per etnia? Chi è rom e perché oggi non si ritiene corretto usare l'accezione zingaro o zingara? L'obesità rientra tra i fattori protetti dell'attuale diritto antidiscriminatorio? E, ancora, il fattore età è simmetrico e include sia i giovani sia gli adulti oppure solo questi ultimi?⁸

Il secondo problema è la frammentazione del diritto antidiscriminatorio sotto un duplice profilo: soggettivo (dei fattori discriminatori) e oggettivo (dei settori o ambiti di applicazione della tutela antidiscriminatoria). Nel primo caso la disciplina antidiscriminatoria considera l'identità delle persone fisiche in base a un fattore alla volta, trascurando che le caratteristiche personali si intersecano spesso nella loro vita quotidiana; nel secondo caso prevede una disciplina differenziata per i vari fattori discriminatori (vedi *infra*, § 5).

Il genere e le altre categorie interagiscono in continuazione nella vita delle donne ma il diritto, più ancora delle politiche, mostra una forte resistenza a inglobare le identità multiple, la loro complessità e appartenenza simultanea a più categorie e gruppi sociali. Il diritto si mostra refrattario a riconoscere l'attraversamento dei confini tra varie categorie sociali che forgianno, in modo dinamico e cangiante, le esperienze quotidiane di discriminazione, di emancipazione e di resistenza delle donne.

In Italia, la nomina di Cécile Kyenge a Ministro dell'Integrazione del Governo Letta (28 aprile 2013 - 22 febbraio 2014) ha messo in luce tutta la forza del discorso sessista e razzista, online e offline, che ha portato a numerose pronunce di condanna nell'arco di poco tempo⁹. Tuttavia, le esperienze di tante donne restano ancora al margine, sia esso un campo rom, un barcone che naviga tra le sponde del Mediterraneo, un centro di accoglienza o le mura domestiche abitate dalle «badanti».

⁴ CRENSHAW 2008.

⁵ CRENSHAW 2008.

⁶ Contro l'idea di definire le donne come «gruppo», *inter alia*, PITCH 2004.

⁷ In questo articolo non distinguo tra le accezioni «oppressione» e «subordinazione». Per la differenza tra questi due concetti si veda CISLAGHI 2012.

⁸ FREDMAN 2011.

⁹ Sentenza del 15 maggio 2014 del Tribunale Trento, che ha condannato il consigliere circoscrizionale di Trento, Paolo Serafini, per avere pubblicato sul proprio profilo Facebook un invito all'allora ministro Kyenge «a tornare nella giungla dalla quale è uscita»; sentenza 22 maggio 2015 del Tribunale di Padova nei confronti di Dolores Valandro che nel 2013 scrisse sul suo profilo Facebook: «Mai nessuno che se la stupri» (riferendosi a Cécile Kyenge); sentenza del 12 gennaio 2015 del Tribunale di Roma nei confronti del consigliere regionale della Lega nord Fabio Rainieri per aver ritoccato e postato su Facebook una foto di Kyenge che la ritraeva come un orango.

Questi brevi cenni all'attualità aiutano a introdurre il tema che intendo affrontare nel mio contributo a questa parte monografica di *Diritto e Questioni pubbliche*, interamente dedicata a diritto e genere: la necessità di far posto, all'interno del dibattito su "genere e diritto" nel contesto sociologico-giuridico italiano all'intersezione (e non già all'addizione) tra genere e altri fattori che caratterizzano l'identità e le esperienze delle donne, portando al centro ciò che oggi è ancora al margine¹⁰.

Ritengo doveroso precisare che questo contributo non ha pretese di esaustività ma rappresenta l'occasione per fare il punto provvisorio su alcune riflessioni iniziate in miei precedenti lavori, molto eterogenei tra loro e con riferimento a particolari intersezioni¹¹, e che sto ora approfondendo in uno studio sociologico-giuridico di più ampio respiro.

Gli scritti da me redatti finora e gli eventi in cui ho avuto la possibilità di discuterli con molte donne e molti giovani in Italia e all'estero¹² mi hanno portato a riflettere sia sugli assetti teorici, sia sulle implicazioni pratiche dell'intersezionalità, soprattutto in relazione alla norma antidiscriminatoria, al contrasto delle violenze nei confronti delle donne e ai diritti dei giovani nel contesto giuridico italiano. Mi sembra che la letteratura giuridica e quella sociologico-giuridica italiana abbiano finora prestato poca attenzione all'approccio intersezionale al diritto. Anche se il numero di chi se ne sta occupando in modo esplicito¹³ in lingua italiana o nel contesto italiano¹⁴ sta via via aumentando rispetto a qualche anno fa¹⁵, manca ancora un dibattito sul tema a livello nazionale. Con ciò non intendo certo disconoscere l'importanza, per la riflessione su diritto e complessità dell'identità, dei significativi studi sul cosiddetto «dilemma della differenza»¹⁶, sul rapporto tra femminismo e multiculturalismo con riguardo ai diritti della donna nella società multiculturale¹⁷ e, più in generale, di quelle che Lykke chiama «teorizzazioni femministe implicite dell'intersezionalità» (*implicit feminist*

¹⁰ HOOKS 1982 e 1984.

¹¹ Mi permetto di richiamare i lavori in cui mi sono già occupata dell'argomento, tra cui la tesi di dottorato (BELLO 2012a). In ambito extra accademico ho approfondito il tema in lingua italiana in BELLO 2015; in lingua tedesca in BELLO 2010; in lingua inglese in BELLO 2009, BELLO 2012b (che riprende alcuni frammenti della mia tesi), BELLO 2014a, in BELLO 2014b, TAYLOR 2014, e nella ricerca esplorativa *Multiple Discrimination and Young People in Europe: Beyond Age-Only Based Discrimination*, commissionata dall'European Youth Forum e non ancora pubblicata. Una breve sintesi dei dati parziali di questa ricerca si trova in BELLO 2014d.

¹² Tra tutti, cito il Corso Internazionale di formazione Crossroads 06: *Discriminazioni nel crocevia multiculturale*, organizzato per il Progetto Giovani a Padova, a settembre 2006; il Corso di Formazione *Empowerment of Young Ethnic Minority Women* 2008, organizzato da SALTO Cultural Diversity in cooperazione con le Agenzie Nazionali per la Gioventù della Danimarca e della Gran Bretagna a Birmingham, a maggio 2008; la Tavola Rotonda *Multiple Discrimination*, organizzata, all'interno dello YO!Fest dell'European Youth Event, dall'European Youth Forum, in cooperazione con Amnesty International, IGLYO e la Social Platform, in cui ho discusso i primi dati della ricerca *Multiple Discrimination and Young People in Europe: Beyond Age-Only Based Discrimination*; la Conferenza *The Specific Situation of Roma Young People Affected by Multiple Discrimination*, organizzata nel 2014 all'interno della cooperazione intersettoriale tra Youth Department, SOGI UNIT e il Support Team of the Special Representative of the Secretary General of the Council of Europe for Roma Issues del Consiglio d'Europa; la *Tavola Rotonda sulle discriminazioni contro le donne musulmane*, organizzata da ENAR in collaborazione con la Casa delle Donne di Roma a giugno 2015, i seminari dell'Academy of European Law a Treviri (Germania).

¹³ La differenza tra teorizzazioni femministe implicite e esplicite dell'intersezionalità è spiegata in LYKKE 2010, 68.

¹⁴ Penso soprattutto (ma non solo) al lavoro di chi se ne sta occupando da più tempo, come Sabrina Marchetti, Laura Corradi, Vincenza Perilli, Dolores Morondo Taramundi, Maria Angeles Barrère Unzueta e Maria Caterina La Barbera (queste tre ultime in ambito giuridico, soprattutto con riferimento al diritto antidiscriminatorio), ma anche a contributi più recenti come quello, in ambito filosofico-giuridico, di Paola Parolari.

¹⁵ LUTZ et al. 2011, 5.

¹⁶ ANGELES BARRERE UNZUETA, MORONDO TARAMUNDI 2011; MORONDO TARAMUNDI 2011.

¹⁷ Pensando solo alle studiose che ho avuto la fortuna di studiare e anche ascoltare in occasione di convegni o seminari, l'elenco è molto ricco e comprende il lavoro di Bianca Beccalli, Franca Bimbi, Letizia Gianformaggio, Orsetta Giolo, Alessandra Facchi, Carla Faralli, Letizia Mancini, Tecla Mazzaese, Lucia Re e Tamar Pitch.

theorizing of intersectionality), che hanno arricchito il dibattito italiano; né credo che l'intersezionalità sia l'unica lente di cui il diritto possa servirsi per approntare una tutela giuridica in grado di dar conto di tale complessità. La stessa Crenshaw, infatti, fin dai suoi primi scritti non presenta l'intersezionalità come una nuova e totalizzante teoria dell'identità¹⁸, ma come un modo «per dar conto dei fattori multipli dell'identità quando si considera come è costruito il mondo sociale»¹⁹ o, anche, come «un concetto provvisorio che lega la politica contemporanea alla teoria postmoderna»: «[t]racciando le categorie alle loro intersezioni, spero di suggerire una metodologia che arresti finalmente la tendenza a considerare razza e genere come categorie che si escludono e separabili» (trad. mia)²⁰.

Credo che, nonostante le molte critiche all'intersezionalità avanzate soprattutto nella letteratura straniera²¹ sia in ambito sociologico, sia in quello giuridico, il potenziale da essa offerto debba ancora essere verificato nel contesto italiano e meriti un approfondimento.

La mia riflessione in questo saggio parte dal quesito di Maria Vittoria Ballestrero se oggi sia ancora «indispensabile tenere separata la disciplina della discriminazione di genere da quella relativa ad altri fattori di discriminazione»²². In questo contributo non è possibile ripercorrere la storia dell'intersezionalità²³ e mi baso soprattutto sul lavoro di Kimberlé Crenshaw, Leslie McCall²⁴ e Mari Matsuda²⁵ per argomentare che il diritto e le politiche non dovrebbero limitarsi solo a “riconoscere” la complessità dell'identità delle donne occasionalmente e in specifici settori. Essi dovrebbero mettere al cuore del diritto (e del diritto antidiscriminatorio in particolare) il fatto (sociale) che le donne situate all'intersezione tra vari fattori discriminatori o assi di potere (ad esempio le donne di colore) vivono un'esperienza di discriminazione *qualitativamente* diversa da quella che altre persone (riprendendo l'esempio: le donne bianche e gli uomini di colore) sperimentano in base a singoli fattori o assi. Per far questo, non muovo da un approccio anti-categoriale²⁶, che nega l'uso stesso delle categorie analitiche, o post-categoriale²⁷, che tenta di superarlo, bensì da un approccio “intra-categoriale” e “intercategoriale”²⁸ che mi pare possano utilmente servire a concepire o, almeno, applicare il diritto in modo intersezionale. «Pensare intersezionalmente» (*Thinking intersectionally*)²⁹ il diritto e l'applicazione dello stesso impone di interrogarsi sull'impatto e sugli effetti discriminatori³⁰ che le norme hanno sulle donne situate in tali

¹⁸ CRENSHAW 1991, 1244.

¹⁹ CRENSHAW 1991.

²⁰ CRENSHAW 1991, nt. 9, 1244-1245.

²¹ GRABHAM et al. 2008; KALLEMBERG et al. 2013; ROSEBERRY 2010.

²² BALLESTRERO 2005, 18.

²³ In lingua italiana si veda MARCHETTI 2013; PERILLI, ELLENA 2012.

²⁴ Per comprendere il grado di maturazione raggiunto dal dibattito sull'intersezionalità nella letteratura nordamericana, è interessante leggere il numero monografico (38, 4, 2013) della rivista *Signs* del 2013 e in particolare gli articoli CHO et al. 2013 e MACKINNON 2013. Per uno dei primi lavori di confronto in Europa, va senz'altro ricordato LUTZ et al. 2011, che raccoglie i lavori della conferenza *Celebrating Intersectionality? Debates on a Multifaceted Concept in Gender Studies*, organizzata dalla sociologa tedesca Helma Lutz alla Goethe Universität a Francoforte sul Meno, 22-23 gennaio 2009.

²⁵ MATSUDA 1990 e MATSUDA 1991.

²⁶ MCCALL 2005.

²⁷ BAER 2010; FOLJANTY, LEMBKE 2012; LEMBKE, LIEBSCHER 2014; NAGUIB 2012.

²⁸ MCCALL 2005. Il lavoro che ho finora svolto (vedi *supra*, nt. 11) va inquadrato nell'approccio intra-categoriale. Mi sono concentrata soprattutto sulle intersezioni tra etnia rom, cittadinanza, età, genere e religione per indagare le esperienze di discriminazione e di partecipazione di giovani rom in Italia e in Germania e sulla risposta del diritto antidiscriminatorio. Invece, per la ricerca esplorativa *Multiple Discrimination and Young People in Europe: Beyond Age-Only Based Discrimination* l'accordo con il committente (European Youth Forum) è stato di lasciare ai giovani coinvolti nei questionari online la possibilità di raccontare le proprie esperienze di discriminazione e le loro iniziative per farvi fronte.

²⁹ CRENSHAW 2012.

³⁰ GIANFORMAGGIO 1993.

crocevia, ponendo «l'altra domanda» come suggerisce Matsuda. In questo articolo tenterò di farlo analizzando alcuni casi di discriminazione indiretta.

Concludo questa introduzione con una breve nota terminologica. In ambito giuridico è più comune trovare il termine discriminazioni multiple rispetto a discriminazioni additive e intersezionali.

Ognuna di queste accezioni indica un modo diverso in cui le discriminazioni hanno luogo³¹, ma spesso sono usate in modo interscambiabile e non c'è ancora omogeneità definitoria³². Molto raramente si rinviene il termine intersezionalità nei testi giuridici (vedi *infra*, § 5). In questo articolo la mia attenzione è rivolta all'intersezionalità e alle discriminazioni intersezionali *tout court*, che si verificano «quando la discriminazione è basata su più fattori che interagiscono tra loro in modo da non poter più essere distinti e separati»³³. Userò il termine discriminazioni multiple, invece, quando le norme o la dottrina richiamate usano espressamente questa accezione, comunque intesa.

1. Separazione o intersezione?

In una relazione presentata al Convegno sulle discriminazioni di genere sul lavoro in Europa e in Italia nel 2004 e pubblicata nel 2005³⁴, Maria Vittoria Ballestrero si chiede se sia ancora «indispensabile tenere separata la disciplina della discriminazione di genere da quella relativa ad altri fattori di discriminazione»³⁵. La giuslavorista, pur rispondendo affermativamente a questa domanda, evidenzia che il diritto antidiscriminatorio si va progressivamente unificando e apre il solco a un dubbio sui pro e contro di questa tendenza. Secondo l'autrice, la separazione della disciplina della discriminazione di genere e quella basata su altri fattori trova la prima giustificazione (a mio modesto avviso, un po' tautologica), innanzitutto, nel nuovo diritto antidiscriminatorio, di derivazione comunitaria (vedi *infra*, § 6), che, appunto, la mantiene. Tale diritto evidenzia, allo stesso tempo, la «trasversalità del fattore "genere"»³⁶ e «il fatto che il "genere" può complicare altri fattori, dando luogo a un fattore multiplo di discriminazione»³⁷. Inoltre, Ballestrero ritiene che essa sia giustificata dalla dimensione collettiva della discriminazione di genere, perché consente di legare al principio di eguaglianza (più che a principi solidaristici e redistributivi tipici delle diseguaglianze sociali basate su altri fattori) la lotta delle donne contro quelle forme di disparità di trattamento – ad esempio, basate sulla maternità – che le riguardano in quanto donne e che attengono solo all'identità delle donne. Per Ballestrero, il genere deve «andare di pari passo con le diseguaglianze sociali ma ha propri obiettivi e propri strumenti» riproponendo il tema molto dibattuto «delle differenze tra diseguaglianze»³⁸.

A me pare che queste affermazioni, molto diffuse soprattutto nelle due prime ondate del femminismo, colgano solo in parte il ruolo che la complessità dell'identità e della vita sociale ha nella tutela giuridica delle donne: basti pensare, da un lato, a tutte quelle donne che deliberatamente decidono di non vivere l'esperienza della maternità³⁹ e che, sul luogo di lavoro, possono manifestare esigenze

³¹ Per la terminologia comunemente usata e per le differenze tra queste forme di discriminazione si rimanda a BELLO 2015. In inglese MAKONEN 2002.

³² In italiano, ad esempio, GOTTARDI 2007.

³³ BELLO 2015.

³⁴ BALLESTRERO 2005.

³⁵ BALLESTRERO 2005, 18.

³⁶ BALLESTRERO 2005, 20.

³⁷ BALLESTRERO 2005.

³⁸ KRIZSAN et al. 2012, 6.

³⁹ PITCH 2004. Sulla maternità come istituzione si veda RICH 1986.

diverse dalle colleghe-madri⁴⁰; dall'altro, a tutte quelle donne "Altre" che non riescono nemmeno a entrare nel mondo del lavoro (perché portano il velo, perché vivono in campi rom, perché obese⁴¹, lesbiche e così via) o i cui progetti, agentività e competenze, restano invisibili⁴². La storia delle donne nordamericane ci insegna che ci sono dei rischi in questa impostazione dicotomica genere/diseguaglianze sociali, come dimostra l'esempio delle *suffragettes*⁴³, le quali, anche quando si impegnarono in discorsi antirazzisti e antiabolizionisti per estendere il diritto di voto alle donne di colore, non riuscirono a considerare questi aspetti come barriere con cui si confrontavano le singole donne di colore nella vita quotidiana, ma come fenomeni sociali generali che richiedevano altri strumenti e risposte rispetto a quelli della lotta femminista.

Infine, secondo Ballestrero, l'armonizzazione della disciplina di contrasto delle discriminazioni basate sul genere e quella basata su altri fattori sembra poco utile (e potrebbe rivelarsi addirittura nociva) per il concetto di discriminazione indiretta di genere alla luce del nuovo diritto antidiscriminatorio introdotto in Italia nel 2003 (vedi *infra*, § 5). La nuova definizione adottata⁴⁴ abbandona l'approccio quantitativo, pur problematico, della direttiva 97/80/CE⁴⁵ a favore di quello (più incerto) qualitativo «che valuta l'intrinseca capacità del criterio impugnato di generare un impatto disparato»⁴⁶, slegando la prova da dati meramente statistici. Tuttavia, l'art. 4 di entrambi i decreti legislativi che attuano le direttive antidiscriminatorie del 2000 (vedi *infra*, § 5) recupera il riferimento ai dati quantitativi e prevede che «[i]l ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, [possa] dedurre in giudizio, anche sulla base di dati statistici, elementi di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta ai sensi dell'articolo 2729, primo comma, del codice civile»⁴⁷.

⁴⁰ Il piccolo osservatorio offerto dalla mia esperienza di Consigliera di Fiducia e di legale mi ha consentito di rilevare, in molti casi di disagio lavorativo, i reciproci sospetti tra lavoratrici-madri e lavoratrici senza figli e le loro diverse istanze di tutela. Se le lavoratrici-madri denunciano spesso casi di demansionamento o, addirittura, di mobbing, nel momento in cui rientrano al lavoro dopo la maternità, le lavoratrici senza figli e, magari, anche single, lamentano di essere svantaggiate nella scelta del periodo di ferie o nella concessione di part-time o soggette a straining perché ritenute più disponibili dai propri responsabili.

⁴¹ Cause riunite Ring e Skouboe Werge, C-335/11 e C-337/11 e, recentissimamente, sull'obesità in *Kaltoft v. Municipality of Billund*, Case C-354/13; si veda anche la sentenza *Firma Feryn*, C-54/07.

⁴² BALBO 2006.

⁴³ COOPER 1892.

⁴⁴ BALLESTRERO 2005, 21. All'interno del nuovo diritto antidiscriminazione, la discriminazione indiretta sussiste «quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere persone [...] in una posizione di particolare svantaggio [corsivo mio] rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari», art. 2 di tutte le direttive anti-discriminazione, vedi *infra*, § 5.

⁴⁵ L'art. 2 della Direttiva 98/70/CE riteneva sussistere la discriminazione indiretta «quando una posizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri colpiscono una quota nettamente più elevata d'individui d'uno dei due sessi [corsivo mio] a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano adeguati e necessari e possano essere giustificati da ragioni obiettive non basate sul sesso».

⁴⁶ STRAZZARI 2008, 268. Tra gli autori a favore dell'adozione dell'approccio qualitativo vi sono Gisella De Simone, Marzia Barbera e Dagmar Schiek, citate anche in STRAZZARI 2008.

⁴⁷ Il Considerando 15 delle Direttive antidiscriminatorie del 2000 (vedi *infra*, § 5) apre, però, all'uso delle statistiche, stabilendo che «[l]a valutazione dei fatti sulla base dei quali si può argomentare che sussiste discriminazione diretta o indiretta è una questione che spetta alle autorità giudiziarie nazionali o ad altre autorità competenti conformemente alle norme e alle prassi nazionali. Tali norme possono prevedere in particolare che la discriminazione indiretta sia stabilita con qualsiasi mezzo, compresa l'evidenza statistica».

I dati e gli studi sulla dimensione femminile dell'immigrazione riportano che una donna immigrata su due lavora nel settore dei servizi alla persona⁴⁸ e evidenziano una forte etnicizzazione dei lavori poco qualificati, soprattutto domestici o assistenziali, in molti casi irregolari. Ponomareva sottolinea che l'emancipazione lavorativa e l'affrancamento della donna italiana dagli obblighi familiari di cura hanno «comportato l'instaurarsi di un rapporto costrittivo nei confronti della donna immigrata»⁴⁹. Già nel 2004 Tamar Pitch scriveva, a proposito del rapporto tra donne italiane (bianche, privilegiate) e donne straniere occupate nei lavori domestici e di cura:

«Perché, per lavorare con agio per il mercato, ho bisogno che un'altra donna [nota mia: filippina] svolga lavoro di cura al mio posto? Certo, qualcuno deve pur svolgerlo, ma perché deve essere un'altra donna che per farlo per me non può farlo per sé e i suoi?»⁵⁰.

Ancora più fragile appare la tutela giuridica della donna straniera priva di permesso di soggiorno, che può ripercuotersi anche sui propri figli dando luogo a un vero e proprio circolo vizioso di esclusione⁵¹. Si pensi al caso del diritto al permesso di soggiorno, riconosciuto dall'ordinamento italiano, del minore straniero. La domanda di permesso di soggiorno deve essere presentata dai genitori-rappresentanti legali. Una madre priva del permesso di soggiorno si trova di fronte alla difficile scelta tra regolarizzare i figli minori (con il rischio di entrare in contatto con le autorità competenti) e consegnarli a una vita "irregolare".

Un altro esempio riguarda le donne straniere vittime di violenza domestica. L'art. 4 del Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119 (in G.U. 15/10/2013, n. 242), ha introdotto l'art. 18 bis nel Testo Unico sull'immigrazione che prevede il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari alle vittime straniere di violenza domestica. Questo articolo tenta di porre rimedio alla scarsa tutela riservata in passato alle vittime di violenza domestica prive di permesso regolare, le quali, come nel caso precedente, erano costrette a scegliere il minore tra "due mali": o chiedere aiuto in caso di violenza e rischiare di esporre il proprio *status* irregolare o restare nella relazione violenta. Tuttavia la norma non è stata ritenuta soddisfacente soprattutto perché il permesso di soggiorno è subordinato a condizioni molto restrittive, come, ad esempio, la necessità di un «concreto ed attuale pericolo» per l'incolumità della vittima di violenza «come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio». La legge di conversione, invece, ha tenuto in considerazione alcune critiche mosse alla versione originaria dell'art. 4 del Decreto Legge, sostituendo l'espressione molto limitante «tutti gli atti, non episodici» di violenza con «uno o più atti, gravi ovvero non episodici»⁵².

La legge di conversione, inoltre, prevede la possibilità di applicare come pena accessoria la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dal territorio nazionale nei confronti degli stranieri condannati per i delitti previsti «dagli articoli 572, 582, 583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-bis del codice penale o per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, commessi sul territorio nazionale in ambito di violenza domestica», anche in caso di sentenza non definitiva o patteggiata. È prevedibile che tale norma possa scoraggiare molte donne straniere dal denunciare casi di violenza domestica, in tutti quei casi in cui le stesse intendano cercare protezione da una relazione violenta ma, al tempo stesso, vogliono tentare di ricostruire una relazione con il proprio partner straniero.

⁴⁸ PONOMAREVA 2014, 167. Alla fine del 2013 le donne rappresentavano il 52% della popolazione straniera in Italia.

⁴⁹ PONOMAREVA 2014.

⁵⁰ PITCH 2004.

⁵¹ BELLO 2014c, 161.

⁵² Si rimanda al lucido commento di SPINELLI, ZORZELLA 2013.

Mi sembra che limitarsi a riconoscere che il genere complichino altri fattori previsti dal diritto antidiscriminatorio o sia complicato da questi, senza ripensare intersezionalmente il diritto e la sua applicazione non solo rischi di affievolire la tutela proprio in molti casi di discriminazione indiretta contro le donne (vedi *infra*, § 3), ma eviti una riflessione più profonda sul *numerus clausus* di fattori discriminatori oggi esistente nel diritto antidiscriminatorio, che lascia molte fattispecie concrete prive di tutela. Più in generale, comporta il rischio di tracciare una linea netta di demarcazione tra rapporti di potere, tra oppressi e oppressori, tra dominati e dominanti che nella realtà non è così netta e statica e che sminuisce la co-responsabilità di tutte le parti coinvolte nel mantenimento e nel sovvertimento delle strutture di oppressione⁵³.

Se è vero che «la differenza tra donne è un tema centrale per il movimento femminista»⁵⁴, credo che per affermare un principio di eguaglianza sostanziale che valga davvero per *tutte* le donne la tutela antidiscriminatoria non dovrebbe né basarsi su un fattore alla volta, riducendo l'identità delle donne, a seconda delle circostanze, al solo fattore “genere” o al fattore “orientamento sessuale” o “etnia”, né semplicemente sommare tra loro i singoli fattori discriminatori.

2. Una, nessuna, centomila donne e le loro voci

Per comprendere la portata del cambio di prospettiva, auspicato in questo saggio, è utile ricordare sinteticamente la genealogia dell'intersezionalità, che è considerata come «il più importante contributo teorico che i *women's studies*, insieme a settori relativi, hanno apportato finora al femminismo»⁵⁵ (traduzione mia). L'autrice a cui fare riferimento in ambito sociologico-giuridico è, senza dubbio, la giurista e attivista nordamericana Kimberlé Crenshaw, a cui è riconosciuta l'idea di aver attribuito, alla fine degli anni Ottanta, un nome (*intersectionality*, tradotto in italiano con “intersezionalità”) al problema, ben più risalente⁵⁶, dell'esperienza di discriminazione⁵⁷ vissuta dalle donne di colore, collocate all'intersezione tra “genere” e “razza”, e della loro invisibilità nei movimenti per i diritti, nelle politiche e nella tutela giuridica. Negli anni Settanta e Ottanta, infatti, proprio quando i movimenti per i diritti civili erano più accesi negli Stati Uniti, le donne di colore si resero conto che le loro istanze non erano pienamente rappresentate né dai movimenti femministi delle donne bianche, che riproducevano pratiche razziste, né dai movimenti per i diritti delle persone di colore, caratterizzati al proprio interno da strutture patriarcali. Le politiche promosse da ciascuno di questi movimenti avevano come norma di riferimento, rispettivamente, la donna bianca e l'uomo di colore e le relative esigenze.

In nessuno dei casi ci si chiedeva: «Chi manca in questa stanza e perché non è qui?»⁵⁸. Mari Matsuda esorta a porsi questa domanda ogni volta che un consesso si riunisce per proporre una teoria, ma credo che lo stesso possa dirsi per la produzione di norme, di politiche e anche della valutazione – *ex ante* e *ex post* – delle stesse⁵⁹. Emblematico è l'aneddoto in cui, nel febbraio del 1968, Martin Luther King Jr. partecipò a un incontro della National Welfare Rights Organization e fu apostrofato da Johnnie Tillmon: «Sa, Dr. King, se non conosce queste questioni [nota mia: questioni dell'invisibilità delle donne nere nel sistema di *welfare* americano], dovrebbe ammetterlo e poi possiamo proseguire con l'incontro»⁶⁰.

⁵³ MATSUDA 1990, 5 e MATSUDA 1991, nt. 21, in cui la studiosa richiama la il rapporto servo-padrone di Hegel.

⁵⁴ CISLAGHI 2012, 98.

⁵⁵ MCCALL 2005, 1771.

⁵⁶ PERILLI, ELENA 2012.

⁵⁷ CRENSHAW 1989.

⁵⁸ MATSUDA 1990 e MATSUDA 1991; BELLO 2014a.

⁵⁹ MERTENS 2009.

⁶⁰ HONEY 2007. Anche in HANCOCK 2007.

La risposta di King «Non sappiamo nulla di *welfare*. Siamo qui per imparare» illustra come il fatto di incontrarsi “nella stessa stanza”, fisicamente e intellettualmente, permise a Johnnie Tillmon di spiegare a Martin Luther King come le relazioni di classe, genere e razza rendessero inaccessibile il *welfare* pubblico alle donne nere, richiamando la sua attenzione su aspetti che, fino a quel momento, erano stati esclusi dal dibattito antirazzista.

Alcuni titoli di libri delle femministe di colore esprimono egregiamente l’ubiqua invisibilità delle donne di colore: così il libro *Tutte le donne sono bianche, tutti gli uomini sono neri, ma alcune di noi sono coraggiose* di Gloria C. Hull; *Non sono anch’io una donna?*, di Bell Hooks che evoca il discorso del 1827 attribuito comunemente a Sojourner Truth; *Una voce dal Sud: da una donna del Sud* di Anna J. Cooper; *Quando e dove entro: l’impatto delle donne nere su razza e sesso in America* di Paula Giddins. Ciascuna di queste donne ci consegna un modo di guardare alle discriminazioni in cui nessuna forma di oppressione e subordinazione può essere considerata in modo isolato. La formazione di gruppi identitari (movimenti di donne, di persone di colore o, con riferimento alla realtà europea contemporanea, di rom, di rifugiati)⁶¹ continua ad avere un’utilità strategica nel raggiungimento di una maggiore tutela e giustizia sociale, ma ha l’effetto (non sempre voluto) di vanificare le istanze di chi fluttua tra più di questi gruppi⁶².

Alla fine degli anni Ottanta, dunque, Crenshaw immagina che le donne di colore si trovino al centro di un’intersezione stradale in cui le strade rappresentano varie assi di oppressione⁶³. L’autrice afferma che chi è situato al centro dell’intersezione stradale subisce degli urti simultanei provenienti da più direzioni che provocano danni più gravi rispetto a chi viene ferito da un solo urto. Inoltre, non è nemmeno semplice stabilire un nesso di causalità tra ciascuno di questi urti, né il danno conseguito, perché non è sempre possibile distinguerli e tutti concorrono a cagionare gli effetti prodotti.

Come afferma la stessa Crenshaw in una recente intervista, il suo tentativo è stato di cercare «una metafora di uso comune che ciascuno potesse usare»⁶⁴ (traduzione mia).

Nel corso degli anni l’immagine del crocevia è stata affiancata da molte altre, come ad esempio quella proposta da Solanke⁶⁵ della “commistione” tra le varie categorie dell’identità, così come stagno e rame si fondono nel bronzo; o come un caleidoscopio⁶⁶. Nella mia attività di formatrice giovanile ho usato l’immagine del mandala per condurre delle esercitazioni su identità e intersezionalità con i partecipanti⁶⁷. Mari Matsuda sottolinea che, al di là della specificità delle singole forme di oppressione, esse sono accomunate da alcuni tratti comuni⁶⁸: usano una determinata categoria per rendere “Altro” un gruppo di persone e per privarlo di potere; beneficiano qualcuno a danno di qualcun altro, ma spesso tutte le parti coinvolte contribuiscono a mantenere inalterata tale situazione; tutte le forme di oppressione hanno sia aspetti materiali (lo svantaggio reale nella vita quotidiana delle persone, la privazione materiale, la violenza fisica) sia ideologici (ad esempio attraverso il linguaggio e il diritto); infine, implicano una «psicologia della subordinazione». Ma la lezione più importante che l’esperienza delle donne di colore ci impartisce è che «tutte le forme di oppressione si intrecciano e si rinforzano a vicenda».

⁶¹ HAMILTON, TURE 1967.

⁶² COMBAHEE RIVER COLLECTIVE 1977.

⁶³ La letteratura sull’intersezionalità si è occupata sia delle intersezioni tra assi di oppressioni a livello macrosociologico, sia della posizione di alcuni gruppi di persone all’intersezione tra categorie e assi di oppressione al livello microsociologico. Winker e Degele hanno suggerito un modello che colleghi i livelli micro, meso e macro di analisi, in WINKER, DEGELE 2009.

⁶⁴ ADEWUNMI 2014.

⁶⁵ SOLANKE 2010.

⁶⁶ GOLDBERG 2013.

⁶⁷ BELLO 2008.

⁶⁸ Le righe successive nel testo fino alla fine del paragrafo sono tutte tradotte da MATSUDA 1991, 1188-1189.

3. *Intersezionalità in pratica*

Crenshaw distingue tre tipi di intersezionalità: strutturale (structural intersectionality), politica (political intersectionality) e rappresentativa (representational intersectionality).

a) Secondo Crenshaw l'*intersezionalità strutturale* serve per spiegare come la situazione delle donne di colore all'intersezione tra razza e genere rende la loro esperienza di violenza «*qualitativamente* [corsivo mio] diversa da quella delle donne bianche»⁶⁹ (traduzione mia). Riprendo l'esempio, già riportato in alcuni miei precedenti scritti⁷⁰, delle donne rom in Italia, in particolare quelle che vivono nei campi rom (siano essi autorizzati o irregolari).

Se si analizza la segregazione abitativa delle comunità rom appare con tutta evidenza la discriminazione istituzionale su base etnica nei loro confronti, riconosciuta, peraltro, in una recente ordinanza del tribunale di Roma come discriminazione indiretta⁷¹. Il fatto stesso di vivere in un campo rom, d'altronde, definisce chi vi abita in base all'etnia, rendendo secondario il riferimento alla cittadinanza (italiana, europea di Paesi terzi, status di apolide) o alla regolarità del permesso di soggiorno. Lo stesso accade per il genere, cancellato da chi guarda il campo rom da fuori, come se le donne rom non avessero, per esempio, necessità di usufruire dei servizi sanitari, a cui hanno spesso difficile accesso a causa dell'ubicazione dei campi in zone mal collegate con le principali infrastrutture o per mancanza di informazioni; o esigenze di intimità e riservatezza, entrambe soffocate nei confini del campo. Con riguardo all'ambito lavorativo, nelle interviste svolte durante e dopo le ricerche di dottorato, alcune giovani rom dichiaravano di dover nascondere la propria etnia rom per poter lavorare come donne delle pulizie o badanti, attività che rientravano tra le poche possibilità di accesso al mondo del lavoro a loro disposizione. Celare la propria etnia, però, diventava particolarmente problematico per alcune di loro perché l'indirizzo riportato sui documenti a loro disposizione rivelava immediatamente che erano «ragazze del campo», rom, o, in senso dispregiativo, zingare, nomadi.

Proprio la difficile integrazione nel mondo del lavoro e la vulnerabilità sociale sono tra le ragioni che impediscono a molte donne rom di uscire dal campo e di accedere all'edilizia residenziale privata o, all'occorrenza, di fuggire da rapporti violenti all'interno della famiglia⁷². I matrimoni precoci, che servono ad assicurare la verginità e l'onore della sposa, le numerose e precoci gravidanze, i compiti di cura degli anziani della famiglia, dei fratelli più piccoli e, poi, dei figli, sono cause che contribuiscono al *drop-out* scolastico di molte ragazze rom, insieme alle manifestazioni d'odio o anche "solo" il clima di sospetto nei confronti degli alunni e delle alunne rom all'interno della scuola⁷³. I rapporti di forza di genere e etnia emergono non solo tra le mura domestiche, ma anche nelle relazioni con il personale dei servizi di sorveglianza nei campi autorizzati, nelle relazioni tra forze dell'ordine e donne rom, oppure per le strade delle città dove alcune donne rom vanno a *mangel* (questua)⁷⁴.

Cambiando intersezione, un altro esempio riguarda l'alto tasso di inattività di molte donne migranti, soprattutto provenienti dal Pakistan, dall'Egitto e dal Bangladesh e arrivate in Italia per motivi di ricongiungimento familiare⁷⁵. Le scarse conoscenze linguistiche di molte di loro le rendono particolarmente vulnerabili alla dipendenza emotiva e economica dai propri mariti, anche solo per le

⁶⁹ CRENSHAW 1991, 1245. Si veda anche CRENSHAW 1995.

⁷⁰ BELLO 2014; BELLO 2016a; BELLO 2016b. Nella letteratura italiana si veda anche MARCU 2014 e CORRADI 2013.

⁷¹ Tribunale di Roma, II sezione civile, Ordinanza del 30 maggio 2015.

⁷² Più approfonditamente su questi aspetti BELLO 2016a e BELLO 2016b.

⁷³ Alcuni di questi aspetti sono oggi presi in considerazione nella Strategia Nazionale d'Inclusione dei Rom, Sinti e Caminanti, UNAR 2012.

⁷⁴ MARCU 2014.

⁷⁵ PONOMAREVA 2014.

informazioni riguardanti il proprio permesso di soggiorno, l'accesso a servizi sanitari, lo svolgimento di attività di svago.

b) L'*intersezionalità politica* mette in risalto che le donne di colore appartengono ad almeno due diversi gruppi subordinati che perseguono finalità differenti⁷⁶.

Questo tipo di intersezionalità è epitomato nella storia dei movimenti femministi e antirazzisti nordamericani, ma simili dinamiche si possono ritrovare anche all'interno dei movimenti giovanili, rom, musulmani, femministi in Europa⁷⁷.

Il primo esempio utile per comprendere come esso operi riguarda la cooperazione tra il Comitato per l'eliminazione della discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) e il Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale (CERD) a partire dalla Conferenza mondiale di Pechino sulle donne del 1995 e dalla Terza Conferenza mondiale contro il razzismo, tenutasi a Durban nel 2001⁷⁸. Queste e altre conferenze hanno consentito la presenza «nella stessa stanza» di donne con provenienze etniche, religiose, nazionali completamente diverse, insieme a associazioni antirazziste, determinando un'accelerazione per la diffusione globale del concetto di intersezionalità e discriminazioni multiple/intersezionali all'interno di iniziative sulla promozione dei diritti, di politiche e anche in ambito giuridico.

I *meeting* di esperti e le discussioni tematiche organizzate da questi comitati (CERD e CEDAW) sono stati dei catalizzatori di conoscenza in materia di discriminazioni multiple e intersezionalità. Un esempio è costituito dall'Expert Group Meeting on Gender and Racial Discrimination, tenutosi a Zagabria a novembre del 2000 in preparazione della Conferenza di Durban⁷⁹, in cui furono coinvolte Kimberlé Crenshaw (come consulente), l'attivista rom Nicoletta Bitu e le italiane Chiara Ingrao e Laura Balbo.

È degno di nota che questi eventi sono spesso anche l'occasione per richiamare l'attenzione su casi di discriminazioni multiple diverse da quelle di genere. Un esempio è costituito dal contributo di James Goldston (Open Society Justice Initiative) alla *Thematic Discussion on Non-Citizens and Racial Discrimination*, organizzata dal CERD nel 2004, in cui si mette in luce la doppia discriminazione dei cittadini di paesi terzi «che rende difficile distinguere tra discriminazione razziale e basata sulla cittadinanza»⁸⁰.

Il metodo di lavoro intersettoriale (*cross-sectoral*) dipartimentale e l'organizzazione di *meeting* di esperti e di discussioni tematiche sono stati fatti propri anche dall'Unione europea e dal Consiglio d'Europa (CoE). Nel *report United in Dignity*⁸¹, per esempio, descrivo i lavori della prima conferenza promossa dal CoE che ha riunito giovani rom, donne rom e non rom, giovani dei movimenti LGBT e rom migranti, per una riflessione comune sulle intersezioni all'interno di ciascuno di questi gruppi e sulle possibili coalizioni tra gruppi.

Anche se è condivisibile la critica che questi e simili consessi si muovano all'interno di politiche neoliberali e riproducano una visione occidentale e eurocentrica dei diritti umani in cui la lobby economica tende a prevaricare sui diritti sociali e sulle libertà individuali⁸², non deve essere sottovalutato lo spazio di coalizione e negoziazione che gli stessi rappresentano, in termini di elaborazione di raccomandazioni “dal basso” e di ridefinizione delle strategie politiche di lotta comune in chiave intersezionale.

⁷⁶ Un interessante lavoro sull'intersezionalità politica in ambito europeo è KRIZSAN et al. 2012.

⁷⁷ Interessante, sul punto, la ricostruzione di VITALE, JACQUOT 2014.

⁷⁸ MAKKONEN 2002.

⁷⁹ CRENSHAW 2000 e 2001.

⁸¹ GOLDSTON 2004.

⁸¹ BELLO 2014a.

⁸² BARRETO 2013. CAMMARATA et al. 2014.

Il secondo esempio, tratto dal contesto europeo e, ancora una volta, dalle esperienze di donne rom, riguarda un aneddoto riportato da Alexandra Oprea, un'attivista rom molto impegnata a livello internazionale, che spiega le complesse relazioni tra donne rom e non rom, da un lato, e tra giovani donne rom e leader rom adulti all'interno dei movimenti, dall'altro. Oprea racconta che, a una Conferenza organizzata all'Università di Toronto⁸³, si era soffermata sulla marginalizzazione intersezionale delle donne rom e sul modo in cui le femministe rom affrontano il compito di criticare le strutture patriarcali interne alle loro comunità, cercando di evitare, allo stesso tempo, di riprodurre un'immagine negativa delle stesse nella società⁸⁴. Una donna, descritta da Oprea come «europea bianca», commentò: «Ho visto giovani donne rom in Europa con più potere rispetto ai leader di sesso maschile più anziani; sono messe al potere dalle organizzazioni non governative e mancano di rispetto ai leader più anziani e alla loro cultura»⁸⁵.

Come spiegare a questa donna che l'atto di replicare ai leader anziani era, per tante giovani attiviste, un atto di resistenza (e non certo di oppressione)? Come spiegare che, al di là di alcuni casi in cui la presenza delle giovani donne rom nei movimenti è meramente simbolica (tokenism), ve ne sono molti altri in cui finalmente le giovani donne rom rappresentano con forza se stesse e le loro coetanee in consessi da cui per decenni sono state escluse?⁸⁶

Oprea continua:

«Atti di resistenza (non importa quanto piccoli) erano messi sullo stesso piano dei test della verginità, della violenza domestica, del numero elevato di bambini da allevare, delle responsabilità domestiche e così via. In altre parole, atti di anti-subordinazione (ad esempio, replicare) non erano distinti da atti e pratiche di subordinazione e così sono stati messi sullo stesso piano»⁸⁷ (traduzione mia).

c) Infine, l'*intersezionalità rappresentativa* spiega la «costruzione culturale delle donne di colore» (trad. mia)⁸⁸ e comprende «sia i modi in cui le immagini sono prodotte attraverso la confluenza delle prevalenti narrative su genere e razza, sia il riconoscimento di come le critiche contemporanee alle rappresentazioni sessiste e razziste marginalizza le donne di colore»⁸⁹ (traduzione mia).

Ho scritto più diffusamente altrove sugli stereotipi riguardanti le comunità rom e sulla costruzione delle donne rom che oscilla tra l'immagine della zingara sensuale, misteriosa e ammaliatrice (rappresentata, per esempio, da Esmeralda nel Gobbo di Notre Dame)⁹⁰ e quella della zingara criminale, ladra di bambini⁹¹ o che costringe i propri figli ad andare al *mangel*. Entrambe queste rappresentazioni sono il frutto di retoriche di genere e di etnia che essenzializzano le donne rom, continuando a riprodurre un'immagine falsata che, talvolta, ha influenzato anche il ragionamento dei giudici⁹².

⁸³ OPREA 2010.

⁸⁴ KOCZE, RALUCA 2009 parlano del «dilemma» delle donne rom di esporre all'esterno le gerarchie esistenti all'interno della comunità rom. È da notare che gran parte della letteratura europea ha applicato l'analisi intersezionale e lo studio delle discriminazioni intersezionali/multiple proprio al caso delle donne rom, anche sulla spinta delle istituzioni europee (sia dell'Unione europea, sia del Consiglio d'Europa).

⁸⁵ OPREA 2010, 21.

⁸⁶ KILOMBA 2013.

⁸⁷ OPREA 2010.

⁸⁸ CRENSHAW 1991.

⁸⁹ CRENSHAW 1991, 1283.

⁹⁰ In questo senso è molto interessante la ricostruzione di PIZZO 2013 e MONTECCHIARI et al. 2012.

⁹¹ TOSI CAMBINI 2008; BELLO 2016a; BELLO 2016b.

⁹² BELLO 2016a.

Inoltre, la risposta pubblica a casi di stupro commessi da uomini migranti e/o rom nei confronti di donne italiane, come lo stupro e l'omicidio di Giovanna Reggiani da parte di un giovane rom rumeno a Roma nel 2007⁹³, impongono osservazioni simili a quelle svolte da Crenshaw a proposito del caso di stupro a Central Park⁹⁴: se le donne disconoscono il ruolo che il razzismo ha svolto nella risposta pubblica a questo fatto criminoso, allora contribuiscono anch'esse alle forze che portano a punizioni sproporzionate quando un uomo "straniero" violenta una donna bianca rispetto a quando lo stupratore è un uomo bianco; allo stesso modo, se i movimenti anti-razzisti condannano il caso solo in termini razziali, sminuiscono o, addirittura, negano il fatto che le donne non dovrebbero essere mai esposte ad alcuna forma di violenza⁹⁵.

Concludo questo punto sull'intersezionalità rappresentativa soffermandomi sul caso del velo islamico, che è al cuore di delicati e intensi dibattiti (sociologico-giuridici e antropologico-giuridici⁹⁶, di diritto costituzionale e antidiscriminatorio⁹⁷; tra femministe e multiculturalisti; all'interno del femminismo⁹⁸; all'interno dei movimenti) ed è tra i temi che crea forti scissioni tra donne (tra donne "occidentali" e non, ma anche tra donne musulmane).

La giurisprudenza italiana finora si è espressa soprattutto sull'uso del burqa nello spazio pubblico, mostrando alcune aperture, come nel caso della sentenza del Consiglio di Stato del 2008⁹⁹.

Rimandando all'ampia letteratura in materia per la lettura delle ragioni dell'una e dell'altra parte, mi voglio concentrare sulla tutela antidiscriminatoria della donna musulmana che porta il velo nell'accesso al mercato del lavoro. Lo farò attraverso l'analisi di alcuni passaggi di una ordinanza di primo grado del tribunale di Lodi¹⁰⁰, inedita al momento della consegna di questo saggio, che è utile per riflettere sia su come le immagini che circolano *sulle* donne musulmane influiscano sulla loro vita, sia sulla discriminazione indiretta basata su religione e genere.

Nella fattispecie si tratta di Sara Mahmoud, una ragazza di 19 anni al momento del fatto, nata in Italia da genitori egiziani e cittadina italiana, a cui è stato negato un lavoro di volantinaggio in occasione di una fiera perché non era disposta a togliere il velo, ma solo ad abbinarlo alla divisa. Alla ricorrente, che ritiene di essere stata discriminata per ragioni di religione e di genere, l'agenzia eccepisce elencando i criteri su cui si è basata la selezione, tra cui rientra avere «capelli lunghi e vaporosi». L'agenzia ammette di aver escluso Sara «proprio perché il velo avrebbe coperto i capelli e comunque non sarebbe compatibile con la divisa»¹⁰¹.

Il quesito a cui ha risposto il Tribunale di Lodi è se «l'uso del hijab abbia connotazione religiosa e, in caso positivo, se nel caso in esame l'esclusione della ricorrente dalla selezione proprio in ragione del copricapo possa dirsi indirettamente discriminatoria per averla messa in una situazione ingiustificata di svantaggio»¹⁰². Appurata la natura religiosa del velo, la pronuncia di primo grado non giudica l'esclusione di Sara dalla selezione come indirettamente discriminatoria né in base alla

⁹³ BELLO 2016b.

⁹⁴ CRENSHAW 1991, 1282.

⁹⁵ CRENSHAW 1991.

⁹⁶ MANCINI 2012.

⁹⁷ ROSEBERRY 2009.

⁹⁸ Sui femminismi musulmani si veda IANNUCCI 2013 e 2013.

⁹⁹ Sentenza n. 3076 del Consiglio di Stato del 19 giugno 2008, più approfonditamente in DESSI (mns.).

¹⁰⁰ Tribunale di Lodi, ordinanza del 7 luglio 2014, 3. Ringrazio l'avv. Alberto Guariso e l'avv. Livio Neri, legali di Sara, per la condivisione della pronuncia. Al momento della consegna di questo contributo, pende il giudizio di secondo grado.

¹⁰¹ Ivi, 2.

¹⁰² Ivi, 6.

religione, né in base al genere. In questa decisione i due fattori discriminatori sono stati considerati separatamente e non in base all'intersezione tra genere e religione.

L'iter argomentativo seguito "dalla" giudice (di sesso femminile) che ha redatto la ordinanza si articola attorno alla «centralità ed essenzialità dell'immagine della candidata rispetto alla sua professionalità»¹⁰³, giustificate dal luogo in cui Sara avrebbe dovuto svolgere la prestazione (una fiera di calzature).

La pronuncia esclude la discriminazione indiretta su base religiosa perché ritiene che l'elemento discrezionale non sia la religione della ricorrente, ma il fatto che i capelli fossero coperti, togliendo un elemento di «fascino e seduzione». Il settore della moda, insomma, giustifica la richiesta di una «donna piacevole e attraente»¹⁰⁴ o meglio non solo di «una figura gradevole ma un certo "tipo" di persona, con determinate caratteristiche fisiche[...]»¹⁰⁵. Per dimostrare l'assenza di discriminazione su base religiosa, la decisione ritiene verosimile che se, al posto di Sara, vi fosse stata una donna che «per motivi non religiosi ma culturali, etnici o più semplicemente di gusto o di salute (si pensi per esempio al caso di calvizie o alla perdita dei capelli conseguente a cure chemioterapiche)»¹⁰⁶ non avesse voluto o potuto offrire la prestazione lavorativa senza copricapo, anch'ella non sarebbe stata selezionata.

Allo stesso tempo, l'ordinanza esclude anche che vi sia stata discriminazione indiretta basata sul genere poiché «il capo e la chioma possono essere elementi di seduzione e fascino anche del sesso maschile e potrebbero essere legittimamente richiesti anche agli uomini»¹⁰⁷ in un settore come quello della moda.

Il passo che la decisione non ha compiuto è di considerare questi due fattori discriminatori congiuntamente nella quotidianità delle *donne musulmane* nel contesto italiano.

Infatti, il criterio dei «capelli lunghi e vaporosi», «apparentemente neutro»¹⁰⁸ rispetto alla religione, mette soprattutto le donne musulmane che usano il velo per motivi religiosi «in una posizione di particolare svantaggio» nell'Italia di oggi.

Considerato, poi, che l'attività di volantinaggio a cui Sara ambiva riguardava calzature e non prodotti per i capelli dei quali si desiderava reclamizzare i benefici, appare anche difficile ritenere che il criterio dei «capelli lunghi e vaporosi» sia «oggettivamente giustificato da una finalità legittima» e che «i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari», come richiesto dalla norma antidiscriminatoria per escludere la discriminazione indiretta¹⁰⁹.

A me pare che la pronuncia presupponga un certo ideale di «fascino e seduzione». Sebbene il Giudice di primo grado precisi che una pronuncia non sia «la sede per giudicare del valore culturale e sociale del modello di figura femminile che viene richiesto e proposto in simili contesti lavorativi»¹¹⁰, di fatto riproduce canoni estetici della cultura dominante in Italia, tralasciando di chiedersi che cosa significhi «essere attraenti» per migliaia di persone, uomini e donne, che vivono oggi nel paese. Un simile ragionamento, inoltre, disconosce l'agentività di molte ragazze musulmane che usano il velo *anche* come rivendicazione di un proprio «tipo» (per usare l'espressione del Tribunale di Lodi) di bellezza¹¹¹ e presenta questo *diverso* «tipo» come «patologia, mancanza, deficit»¹¹².

¹⁰³ Ivi, 7.

¹⁰⁴ *Ibidem*.

¹⁰⁵ *Ibidem*.

¹⁰⁶ Ivi, 9.

¹⁰⁷ Ivi, 7.

¹⁰⁸ Per la definizione di discriminazione indiretta si rimanda alla nota 44.

¹⁰⁹ Si veda la nota precedente.

¹¹⁰ Tribunale di Lodi, ord. cit. 9.

¹¹¹ A tal proposito, si rimanda all'interessante contributo di FRISINA e HAWTHORNE (in corso di pubblicazione) e, più in generale, anche a BENHABIB 2005 e MERNISSI 2008.

¹¹² MINOW 1990, citata in PITCH 2004, 349.

A conclusioni differenti da quelle appena viste è arrivata la Corte Costituzionale Tedesca (*Bundesverfassungsgericht*)¹¹³ nel caso, ammetto, molto diverso, del porto del velo da parte di due insegnanti di nazionalità tedesca e di religione musulmana durante la propria attività di insegnamento¹¹⁴. Chiamati a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della Legge sulla scuola del *Land* Nord Reno-Westfalia (*Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen - SchulG NW*) del 2006, i giudici di Karlsruhe hanno applicato un giudizio di proporzionalità in senso stretto, che giustifica una limitazione della libertà religiosa solo se da essa deriva un pericolo concreto, che «va dimostrato e motivato» (par. 116), (e non astratto) per lo *Schulfrieden* (trad. letterale “pace nella scuola”, ossia la «convivenza pacifica all’interno della comunità scolastica»¹¹⁵) o per la neutralità dello stato (parr. 2, 115, 120, 121, 141). È da sottolineare che una delle due insegnanti aveva sostituito il velo con un comune e laico basco di lana («religionsneutrale Baskenmütze»¹¹⁶) che le copriva i capelli, l’attaccatura dei capelli e le orecchie, ma anche questa misura era stata ritenuta insufficiente nei vari gradi di giudizio.

Ai fini di questo articolo è interessante notare non solo il riferimento che la Consulta tedesca fa, per supportare la propria decisione (par. 16), a studi riguardanti le donne musulmane in Germania e la diffusione del porto del velo, ma anche il ragionamento svolto in materia di discriminazione indiretta. Pur senza utilizzare esplicitamente il concetto di intersezionalità, la Corte si concentra sulla particolare situazione delle donne musulmane nel contesto tedesco, ricorrendo a un’approfondita analisi dell’impatto disparato che la norma in esame ha proprio sulle *donne musulmane* nello specifico.

«Nella misura in cui l’art. 57, comma 4, alinea 1 dello SchulG NW vieta la manifestazione religiosa all’interno del sistema di insegnamento pubblico basandosi solo sull’aspetto esteriore indipendentemente da un pericolo concreto [...], questa norma pone in una situazione di svantaggio *le donne* [corsivo mio], perché rende l’attività pedagogica nel sistema di insegnamento pubblico dipendente da condizioni che, in modo molto prevalente, proprio *le donne* non riescono a soddisfare. Certamente si tratta di una norma formulata in modo neutro rispetto al sesso. Il significato sotteso all’articolo 57, comma 4, alinea 3 dello SchulG NW è, però, quello di escludere dal divieto di manifestazione la possibilità di indossare indumenti che corrispondono a valori educativi e culturali cristiani e occidentali. In base a quanto detto, il generale divieto di manifestazione indipendentemente da un pericolo concreto attualmente riguarda gli *uomini* [corsivo mio] solo in una misura irrisoria, come per esempio nel caso degli uomini di religione Sikh che portano il turbante. In base alle condizioni in essa previste, al giorno d’oggi la norma sotto esame colpisce, in Germania, in modo molto prevalente le *donne musulmane* [corsivo mio] che portano il velo per motivi religiosi» (par. 143, traduzione mia).

4. *Porre l’altra domanda*

Mentre Crenshaw si serve dell’intersezionalità per prendere in considerazione simultaneamente le varie categorie dell’identità e i diversi assi di oppressione, Matsuda elabora un metodo per interrogare le interconnessioni tra varie forme di subordinazione, che consiste nel «porre l’altra domanda»¹¹⁷:

¹¹³ Sentenza della Corte Costituzionale tedesca, 27 gennaio 2015 (471/10, 1 BvR 1181/10). È interessante ricordare che tra i giudici che hanno partecipato alla decisione c’era anche la prof. Susanne Baer, ordinaria di diritto costituzionale alla Humboldt Universität zu Berlin e studiosa dell’intersezionalità.

¹¹⁴ Per un primo commento alla sentenza si rimanda a DI MARTINO 2015.

¹¹⁵ DI MARTINO 2015.

¹¹⁶ Bundesarbeitsgericht Urt. v. 20.08.2009, Az.: 2 AZR 499/08, *Abmahnung wegen religiöser Bekundung in der Schule*, 4.

¹¹⁷ MATSUDA 1991, 5.

«Tento di comprendere l'interconnessione tra tutte le forme di subordinazione attraverso un metodo che chiamo "porre l'altra domanda". Quando vedo qualcosa che sembra razzista, chiedo "Dov'è il patriarcato qui?" Quando vedo qualcosa che sembra sessista, chiedo "Dov'è l'eterosessismo in ciò?"»¹¹⁸ (traduzione mia).

Seguendo il percorso logico di Matsuda si può affermare che il patriarcato è causa, tanto quanto il razzismo, di attacchi razzisti compiuti «dall'uomo bianco» contro uomini di colore, a causa delle aspettative di genere da loro introiettate fin dall'infanzia che impongono di rigettare tutto quanto si distacchi dalla *norma* virile, eterosessuale e razziale.

Se tutte le forme di oppressione sono collegate tra loro, allora la proposta di Matsuda per affermare i diritti delle donne è di partire dalla *coalizione tra donne*, inglobando le voci *di tutte*, per smantellare tutte le forme di oppressione. Al concetto di coalizione fa riferimento anche Crenshaw in particolar modo nelle conclusioni del suo celebre articolo *Mapping* del 1991, a cui ho fatto ripetuto riferimento in questo contributo. L'autrice spiega che i gruppi basati sull'identità sono «*appunto* [corsivo mio], coalizioni o, almeno, potenziali coalizioni che attendono di essere formate»¹¹⁹ e che «l'intersezionalità predispone una base per ri-concettualizzare la coalizione tra uomini e donne di colore»¹²⁰. Tra le studiosi che si sono occupate di intersezionalità più recentemente, anche Carastathis adopera il concetto di coalizione e delle categorie come coalizione. Riportando un'intervista da lei condotta, la studiosa spiega che per i gruppi che subiscono più forme di oppressione simultaneamente

«concettualizzare i gruppi basati sull'identità "appunto" come coalizioni sposta la nostra attenzione sulle "intersezionalità dentro" (*intersectionality within*) – ossia sulle molteplicità e sulle contraddizioni delle nostre identità trascurate dai movimenti sociali che non sono riusciti a cogliere, in modo non frammentato, la totalità sociale e del vissuto di oppressione multipla»¹²¹ (traduzione mia).

In termini pratici ciò significa, per esempio, chiedersi cosa mantenga in vita pratiche religiose, rituali o, comunque, estranee alla "nostra cultura", nei confronti delle donne e ponderare le conseguenze della loro criminalizzazione sulle donne migranti o appartenenti a minoranze etniche o religiose. Vuol dire anche valutare i diversi effetti che le norme possono avere su donne, uomini e identità "altre" a causa dell'intreccio tra le varie forme di oppressione.

Per Matsuda «porre l'altra domanda» e superare l'approccio a compartimenti stagni (o di razza o di genere) significa imparare «dalla conoscenza acquisita dalla più generale lotta anti-subordinazione»¹²². Venendo da luoghi diversi e con i propri vissuti, le donne si incontrano «attraverso posizioni di privilegio e subordinazione che lega l'una all'altra/o»¹²³ e imparano dalle forme di subordinazione e emancipazione vissute dalle altre donne. Ciò arricchisce il diritto e le politiche (contro la discriminazione, in particolare) con la conoscenza accumulata dalle donne «all'interno» delle diverse strutture di subordinazione da cui provengono, senza pretendere di comprenderle «da fuori»¹²⁴.

¹¹⁸ MATSUDA 1991.

¹¹⁹ CRENSHAW 1991, 1299, citato anche in BELLO 2012a, 114.

¹²⁰ CRENSHAW 1991.

¹²¹ CARASTATHIS 2013, 961.

¹²² MATSUDA 1991, 1191.

¹²³ MATSUDA 1991.

¹²⁴ MATSUDA 1991. In un articolo sul diritto antidiscriminatorio che Angeles Barrere Unzueta e Morondo Taramundi hanno pubblicato nel 2011, le autrici tracciano alcuni elementi per una teoria del diritto anti-discriminatorio a partire dalle posizioni di Young, MacKinnon e Crenshaw. Esso comprende, accanto al concetto di discriminazione intersezionale, anche quello di «subdiscriminazione» (*subdiscriminacion*). Questo termine indica atti discriminatori radicati in sistemi di oppressione per differenziarli da altri atti discriminatori «che nella cultura giuridica ricevono tale

Nel panorama giuridico italiano, Barbara Pezzini fa riferimento alla teorizzazione dell'uguaglianza uomo-donna come principio di anti-subordinazione¹²⁵, anche se nei due volumi collettanei dedicati a questo argomento la riflessione sull'intersezione tra fattori discriminatori trova poco spazio¹²⁶.

Tra i vantaggi di cogliere, ancora oggi, la proposta di Matsuda credo che vi sia proprio l'impegno, che è profondamente radicato nella genealogia dell'intersezionalità, di considerare i sistemi di oppressione e subordinazione e di sviluppare coalizioni e solidarietà. In questo modo si evita anche ciò che alcune studiose dell'intersezionalità temono, ossia che la diffusione e l'istituzionalizzazione dell'intersezionalità la deprivino della sua forza trasformativa¹²⁷ e la riducano a uno dei tanti termini, di cui sono infarcite le norme e le politiche neoliberali, svuotati della pregnanza politica *bottom-up* che avevano in origine¹²⁸. Infine, come sottolinea Nina Lykke, il metodo di «porre l'altra domanda» serve per stanare sempre nuovi «blind spots» e «categorie mancanti» all'interno degli studi sull'intersezionalità¹²⁹ al di là di quelle più usate, come ad esempio genere-razza-classe, comunemente denominate le «Big Three» nel contesto nordamericano.

Più complicato è stabilire come il diritto possa tener conto di tutto questo.

5. *Se l'identità è intersezionale, perché non dovrebbe esserlo il diritto?*

Le sollecitazioni eterodirette che giungono sia dalle Nazioni Unite sia dalle istituzioni europee instillano un dubbio sull'opportunità di continuare a considerare il genere separatamente da altre categorie del diritto, anche se offrono messaggi contraddittori.

Entrambi questi ordinamenti, infatti, pur mantenendo la separatezza tra la disciplina delle discriminazioni o violenze di genere e di quelle basate su altri fattori, incoraggiano, in vario modo, l'armonizzazione delle discipline, la cooperazione tra attori sociali e istituzioni che si occupano di ciascuna di esse e l'attenzione per altri fattori discriminatori.

All'interno del diritto delle Nazioni Unite, l'art. 6 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità¹³⁰, entrata in vigore con la L.18/2009, è comunemente citato quando si parla di intersezionalità e discriminazioni multiple nel diritto internazionale, perché riconosce che «le donne e le minori con disabilità sono soggette a discriminazioni multiple» e prevede che gli Stati adottino «misure per garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle donne e delle minori con disabilità». Il riferimento a discriminazioni multiple che riguardano le donne compare anche in molte raccomandazioni e osservazioni del CERD e del CEDAW. Per esempio, la Raccomandazione n. 32 del CERD del 2009¹³¹ chiarisce, a proposito dell'ambito applicativo dell'art. 1.1. della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale:

«I fattori discriminatori sono estesi nella pratica dalla nozione di “intersezionalità” laddove il Comitato si occupa di situazioni di discriminazioni multiple o doppie – come quella basata su religione e genere – quando

denominazione ma non sono implicati in tali sistemi» (traduzione mia). ANGELES BARRERE UNZUETA e MORONDO TARAMUNDI 2011, 39.

¹²⁵ PEZZINI 2012. La studiosa si riferisce spesso al pensiero di ANGELES BARRERE UNZUETA 2004.

¹²⁶ Ne parla il capitolo di NALDI 2012.

¹²⁷ BILGE 2013.

¹²⁸ Così MIRAFTAB 2004.

¹²⁹ LYKKE 2010, 82.

¹³⁰ Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007 e ratificata dal Parlamento italiano con Legge 3 marzo 2009, n. 18 (pubblicata in G.U. n. 61 del 14 marzo 2009).

¹³¹ UNITED NATIONS 2009.

emerge che una discriminazione su tale fattore esiste in combinazione con uno o più fattori enucleati all'art. 1 della Convenzione» (traduzione mia).

All'interno del Consiglio d'Europa il tema delle discriminazioni multiple è stato discusso soprattutto in iniziative riguardanti i diritti delle donne e dei giovani rom¹³² e, più di recente, delle donne musulmane¹³³ e delle persone LGBT.

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) contiene molti spunti per realizzare una tutela giuridica delle donne che tenga conto dell'intersezione di più fattori discriminatori. Il rapporto esplicativo fa un riferimento esplicito alle forme multiple di discriminazione (p. 10, par. 53) che affliggono le donne (ad es. donne disabili, migranti, rifugiate, malate di HIV/Aids) ma, almeno in base a una lettura frettolosa della Convenzione, è auspicabile che, in sede applicativa, si prendano in considerazione gli effetti che alcune norme in essa contenute possono produrre sulle donne migranti. Come nota Parolari,

«La scelta dello strumento penale per combattere la diffusione di queste pratiche [mia nota: matrimoni forzati, mutilazioni genitali femminili, ecc.] rischia però di riaprire alcune delle più controverse questioni in merito alle forme di intervento più idonee a garantire la tutela dei diritti fondamentali nelle società multiculturali. Questo aspetto merita quindi di essere discusso più diffusamente in relazione ai possibili limiti e ostacoli che possono incidere sull'impatto giuridico, politico e sociale della Convenzione»¹³⁴.

Infine, la Raccomandazione sulle misure volte a combattere la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere (CM/Rec(2010)5) sollecita gli Stati Membri a garantire che le leggi vigenti proibiscano le discriminazioni basate su "fattori multipli", inclusi l'orientamento sessuale e l'identità di genere (art. 46).

In Italia, come in altri paesi europei, l'interesse per un approccio intersezionale al diritto antidiscriminatorio è derivato dal recepimento del nuovo diritto antidiscriminatorio dell'Unione europea¹³⁵. In particolare mi riferisco ai D. Lgs. 215/2003¹³⁶ e D. Lgs. 216/2003¹³⁷, che recepiscono rispettivamente la direttiva 2000/43/CE, che afferma il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e la direttiva 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in base alla religione e alle convinzioni personali, all'età, all'orientamento sessuale e alla disabilità in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. L'articolo 1 di entrambi i decreti dispone che siano adottate le misure necessarie affinché i fattori discriminatori in essi contemplati non siano causa di discriminazione, in un'ottica che tenga conto del diverso impatto che le stesse forme di discriminazione possono avere su donne e uomini. L'art. 1 del D. Lgs. n. 215 aggiunge di tenere conto anche «dell'esistenza di forme di razzismo a carattere culturale e religioso», aprendo a

¹³² Nel settore delle politiche per i giovani, i concetti di discriminazione multipla e intersezionalità sono veicolati in numerose iniziative e raccomandazioni "dal basso" di giovani attivisti rom che hanno portato all'adozione del Roma Youth Action Plan e sono continuate nell'implementazione dello stesso, BELLO 2014; FREMLOVA, GEORGESCU 2014.

¹³³ PARLIAMENTARY ASSEMBLY 2012.

¹³⁴ PAROLARI 2014a, 874.

¹³⁵ ALONSO et al. 2012.

¹³⁶ Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 215. Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (G.U. n.186 del 12-8-2003).

¹³⁷ Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 216. Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (G.U. n.187 del 13-8-2003).

ulteriori intersezioni o, addirittura, a quello che Susanne Baer chiama diritto antidiscriminatorio post-categoriale (*postkategoriales Antidiskriminierungsrecht*)¹³⁸, che tenta di superare l'uso delle categorie.

Ho già rilevato altrove¹³⁹ che i decreti legislativi sono andati oltre i requisiti minimi previsti dalle direttive, inserendo nel proprio testo il riferimento alle discriminazioni multiple che, nelle direttive, compare solo nei preamboli, privi di efficacia vincolante. Questo aspetto, secondo Ballestrero, è tra i «rari pregi» della norma antidiscriminatoria italiana¹⁴⁰.

Secondo Dagmar Schiek¹⁴¹, un ulteriore segnale della nuova sensibilità del diritto antidiscriminatorio dell'Unione europea è individuato a proposito della relazione sull'implementazione delle direttive che la Commissione europea deve redigere ogni cinque anni per il Parlamento europeo e il Consiglio (art. 17(2) della direttiva 2000/43/CE e nell'art. 19(2) della direttiva 2000/78/CE), la quale deve contenere «una valutazione dell'impatto delle disposizioni adottate su donne e uomini» in ottemperanza al principio dell'integrazione di genere.

Il richiamo alle discriminazioni multiple non è simmetrico all'interno del nuovo diritto antidiscriminatorio perché, a differenza di quanto spiegato finora, i decreti legislativi di recepimento delle direttive di genere (D. Lgs. 6 Novembre 2007, n. 196, relativo all'attuazione della direttiva 2004/113/CE riguardante il principio della parità di trattamento tra uomini e donne nell'accesso a beni e servizi e la loro fornitura¹⁴², e il D. Lgs. 25 gennaio 2010, n. 5 sull'attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)¹⁴³), non ne contengono alcun cenno.

All'indomani dell'emanazione delle direttive del 2000, la maggior critica che venne mossa al nuovo impianto del diritto antidiscriminatorio europeo e, dopo il recepimento nel 2003, al diritto italiano, era che i diritti delle donne fossero stati sacrificati rispetto a quelli di altri soggetti a rischio di discriminazione.

In letteratura si parlò subito di una gerarchia¹⁴⁴, al cui apice si trova la tutela dalle discriminazioni basate su razza e etnia (vietate non solo in ambito lavorativo, ma anche nei settori dell'istruzione, dell'assistenza sanitaria, delle prestazioni sociali, inclusa la sicurezza sociale, e dell'accesso alla fornitura di servizi e beni, inclusa l'abitazione) e alla cui base si trova la disciplina delle discriminazioni basate su orientamento sessuale, età, religione o credo e disabilità, vietate solo in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. A seguito della direttiva del 2004, la tutela di genere si colloca a metà della piramide, sanzionando le discriminazioni di genere in ambito lavorativo e nell'accesso ai beni e servizi (ma non nel settore dell'istruzione).

Molti attivisti e organizzazioni non governative stanno conducendo un'intensa azione di lobby per arrivare all'adozione della proposta del 2008 di una direttiva¹⁴⁵ che ha lo scopo di uniformare la disciplina delle direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE, estendendo la protezione dalle discriminazioni basate sui fattori previsti da quest'ultima direttiva (orientamento sessuale, età, disabilità, religione, convinzioni personali) oltre il settore dell'occupazione e delle condizioni di lavoro, a tutti gli ambiti previsti dalla prima.

¹³⁸ BAER 2010, *sub* par. 8.

¹³⁹ BELLO 2015.

¹⁴⁰ BALLESTRERO 2005, 20.

¹⁴¹ SCHIEK 2010.

¹⁴² Decreto Legislativo 6 Novembre 2007, n. 196. Attuazione della direttiva 2004/113/CE riguardante il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (G.U. n. 261 del 9-11-2007, Suppl. Ordinario n. 228).

¹⁴³ Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 5. Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) (G.U. n. 29 del 5-2-2010).

¹⁴⁴ BELL, KJELLSTRAND 2004, 13 s.

¹⁴⁵ Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale {SEC(2008) 2180} {SEC(2008) 2181}.

Tra le maggiori resistenze all'adozione di questa direttiva c'è quella di alcuni governi, tra cui quello tedesco, che considerano l'ulteriore estensione del diritto antidiscriminatorio come una limitazione dell'autonomia privata e un rischio di ulteriori costi per i governi e per le aziende (Equality red tape)¹⁴⁶.

E la tutela di genere? Nonostante le pressioni esercitate, tra gli altri, anche dall'European Women's Lobby (EWL), la proposta di direttiva non contempla questo fattore, con delle gravi implicazioni sull'effettiva tutela (anche intersezionale) delle donne.

6. Alcuni limiti del diritto antidiscriminatorio vigente

Tra i limiti dell'attuale diritto antidiscriminatorio derivato dall'Unione europea, il *numerus clausus* dei fattori discriminatori e la difformità di protezione giuridica tra gli stessi limitano grandemente la tutela di molte donne¹⁴⁷.

Rispetto al diritto dell'Unione europea, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la Carta sociale del Consiglio d'Europa hanno optato per una lista di fattori discriminatori aperta, che termina con la formula «e ogni altra condizione» (art. 14 della Convenzione e art. 1 del Protocollo n. 12, non ancora ratificato dall'Italia, e art. E della Carta sociale europea (riveduta)) e questo consente un più ampio margine per sanzionare le discriminazioni intersezionali e per individuare nuovi «blind spots». Ciò ha consentito alla Corte europea dei diritti dell'uomo di riconoscere la particolare vulnerabilità della ricorrente nel caso *B.S. v. Spain*¹⁴⁸, la quale aveva subito attacchi razzisti a causa del colore della sua pelle e dello svolgimento dell'attività di prostituta. È dubbio che, in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia (in particolare alla luce dell'interpretazione data in *Chacon Navas v. Eurest Colectividades*), si possa arrivare a simili risultati, perché un fattore intersezionale, ancorché risultante dall'incrocio di fattori protetti, potrebbe essere considerato come un nuovo fattore e, quindi, in violazione della tassatività dei fattori protetti. Ciò ha, inoltre, permesso al Comitato europeo dei diritti sociali di riconoscere che in Italia alcune donne, particolarmente vulnerabili per l'effetto cumulativo dei fattori 'genere', 'stato di salute', 'ubicazione territoriale' e 'status socio-economico', non hanno un effettivo accesso a strutture autorizzate per l'interruzione di gravidanza¹⁴⁹.

Non credo, invece, che sia da intendere negativamente la scelta operata dal legislatore europeo e da quello nazionale di non prevedere definizioni dei singoli fattori discriminatori¹⁵⁰, soprattutto in presenza di un elenco tassativo degli stessi e di una puntuale definizione delle fattispecie di discriminazione, diretta e indiretta, e molestia¹⁵¹. Se l'assenza di definizioni dei fattori discriminatori, infatti, rende incerta e meno prevedibile l'interpretazione che i giudici nazionali e europei possono dare della norma antidiscriminatoria, allo stesso tempo lascia maggiore spazio alla loro attività creativa per ampliare la tutela antidiscriminatoria e aggiornare il significato delle categorie fino a racchiudere, possibilmente, le intersezioni tra esse¹⁵².

¹⁴⁶ ELLIS, WATSON 2012, 503.

¹⁴⁷ Ho elencato altri limiti del diritto antidiscriminatorio italiano in BELLO 2015, dove ho sintetizzato i principali punti dei dibattiti a cui ho partecipato durante i seminari dell'Academy of European Law a Treviri (Germania).

¹⁴⁸ YOSHIDA 2013.

¹⁴⁹ *International Planned Parenthood Federation – European Network (IPPF EN) v. Italy Complaint*, (No. 87/2012). Disponibile in: <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2189959&Site=CM>.

¹⁵⁰ Un'importante specificazione è contenuta nella direttiva 2000/43/CE a proposito del fattore razza. Il Considerando 6 precisa che «[l']Unione europea respinge le teorie che tentano di dimostrare l'esistenza di razze umane distinte. L'uso del termine "razza" nella presente direttiva non implica l'accettazione di siffatte teorie».

¹⁵¹ FREDMAN 2011.

¹⁵² Sulla difficoltà di definire i fattori discriminatori e per le differenze esistenti nei diversi contesti giuridici è interessante la lettura di DAVIS 2008.

Credo, forse in modo troppo ottimistico, che, alla luce dell'attuale disciplina, sia questo uno degli spazi che le coalizioni tra individui e gruppi che si basano su diverse categorie dell'identità possono esplorare per insinuarsi e promuovere "dal basso" interpretazioni estensive, evolutive e orientate dai documenti internazionali, dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo o, in un'ottica comparata, dalle soluzioni esistenti in altri paesi europei.

7. *Le categorie: coalizioni dentro e fuori i confini*

Inizio questo paragrafo con alcune premesse, nella speranza di sgombrare il campo da possibili equivoci.

Il tema delle categorie sociali è cruciale per lo studio dell'intersezionalità e del diritto antidiscriminatorio (intersezionale o no)¹⁵³ e attinge a piene mani dalla sconfinata letteratura sociologica in materia¹⁵⁴. Sono consapevole che la scelta di concentrarmi sulle categorie possa attirare molte critiche, soprattutto da parte di studiosi impegnati nella decostruzione delle stesse in base a teorie postmoderne. Una delle maggiori critiche mosse all'uso delle categorie è che queste dicono poco o nulla delle strutture di oppressione a livello macrosociologico e dei processi di categorizzazione ad esse sottese. MacKinnon afferma che «le categorie sono il risultato ossificato delle dinamiche intersezioni tra gerarchie multiple, non le dinamiche che le creano. Sono lì, ma non sono la ragione per cui sono lì»¹⁵⁵ (traduzione mia). In uno scritto del 2013, anche Cho, Crenshaw e MacCall enfatizzano un modo di intendere l'intersezionalità che non sia «esclusivamente e nemmeno primariamente preoccupato di categorie, identità e soggettività»¹⁵⁶, anche se queste sono ben presenti nel loro pensiero.

Un'altra critica è che le categorie rendono statica ed essenzializzata l'identità degli individui e, quindi, dicono poco o nulla anche delle persone che vorrebbero descrivere. In tal senso, anche l'intersezionalità proposta da Crenshaw non è impermeabile a questa critica, perché non sarebbe in grado di cogliere l'aspetto dinamico e relazionale tra le categorie, che si costruiscono a vicenda¹⁵⁷. In altre parole, anche le donne situate all'incrocio descritto da Crenshaw rischiano di essere reificate se le intersezioni sono intese in modo statico. McCall inquadra lo sforzo di decostruzione nell'approccio anti-categoriale, caratterizzato dal rifiuto delle categorie e dal progetto di superamento delle stesse che mira a eliminare le diseguaglianze sociali derivanti dal loro carattere normativo (e non solo descrittivo). Se in ambito sociologico questo approccio ha prodotto molti studi sulla complessità dell'identità e della realtà sociale, in ambito giuridico rischia, però, di atomizzare le diverse istanze delle donne, indebolendo le coalizioni tra loro¹⁵⁸.

Credo che, prima di dismettere completamente il diritto antidiscriminatorio fondato su fattori discriminatori, sia da percorrere il tentativo di usare strumentalmente le categorie in ambito giuridico

¹⁵³ BAER 2010; BAER 2011; BELLO 2012b; BELLO 2014a; DAVIS 2011; FOLJANTY, LEMBKE 2012; MARCHETTI 2013; MCCALL 2005; SCHIEK, MULDER 2014.

¹⁵⁴ BRUBAKER 2006; SMELSER 2012; WEBER 1922.

¹⁵⁵ MACKINNON 2013, 1023, citato anche in GRZANKA 2014, 68.

¹⁵⁶ CHO et al. 2013, 797.

¹⁵⁷ Una delle critiche mosse a Crenshaw è che l'intersezionalità non coglie l'aspetto dinamico e di interazione tra categorie. Nella letteratura tedesca si propone, in alternativa, il concetto di "interdependente Kategorie", in WALGENBACH 2007.

¹⁵⁸ In ambito giuridico, Ballestrero sostiene che sia «fuori luogo preoccuparsi della cristallizzazione dei gruppi sociali» (BALLESTRERO 2005, 19) a cui può condurre «la preliminare costruzione dei gruppi discriminati» (BALLESTRERO 2005, 19; sul punto anche BARBERA 2011) su cui si fonda il diritto antidiscriminatorio, perché «è la fattuale discriminazione (disparità di trattamento) che naturalizza le categorie (ebreo, la donna, il nero, l'omosessuale, l'handicappato), non il diritto che qualifica come illecita quella fattuale discriminazione. Compito e obiettivo del diritto antidiscriminatorio è infatti proprio "denaturalizzare" quelle categorie sociali, e cioè vietarne la naturalizzazione» (BALLESTRERO 2005, 19).

«per trasformare il sistema legale»¹⁵⁹, interrogando le strutture egemoniche (diritto incluso)¹⁶⁰ in cui esse sono radicate e da cui sono prodotte¹⁶¹ e tenendo a mente le critiche all'uso delle categorie.

Infatti, sebbene sia ormai riconosciuta l'inconsistenza ontologica delle categorie, ad esse è attribuito un significato e un valore (o un disvalore)¹⁶² nella vita quotidiana, che è frutto anche di scelte politiche¹⁶³ da cui il diritto non è immune. In una prospettiva sociologico-giuridica non si può prescindere dal considerare che i processi di categorizzazione, di cui il diritto stesso è intriso, sono di per se stessi esercizi di potere¹⁶⁴ e di discriminazione¹⁶⁵ che determinano la scelta dei fattori protetti e definiscono i confini delle categorie selezionate e usate dal diritto antidiscriminatorio. Non si può prescindere nemmeno dalla considerazione che il diritto produce e, al tempo stesso, viene prodotto dalle categorie, in un incessante processo di definizione reciproca¹⁶⁶. Diventa, allora, importante chiedersi come possa essere realizzato lo «scopo liberatorio», auspicato da Crenshaw, «di svuotare di significato tali categorie»¹⁶⁷.

Credo che le proposte della stessa Crenshaw (di mettere l'intersezione tra fattori al centro dell'analisi del diritto e delle esperienze di discriminazione e violenza vissute dalle donne) e di Matsuda («di porre l'altra domanda») tornino ancora utili sia per attraversare i confini tra fattori discriminatori, persone e gruppi sociali, sia per non rendere invisibile l'azione di resistenza delle persone subordinate e discriminate. Come ricorda Crenshaw, «i processi di categorizzazione non sono unilaterali. Le persone subordinate possono partecipare e, infatti, partecipano, talvolta anche sovvertendo il processo di denominazione in modi che rafforzano il loro potere»¹⁶⁸ (traduzione mia).

Nella tripartizione elaborata da Leslie McCall, l'intersezionalità *à la* Crenshaw è collocata all'interno dell'approccio intracategoriale¹⁶⁹, che guarda criticamente alle categorie sociali e ai confini tra le stesse, ma si concentra su determinati individui o gruppi al loro interno, prendendo in considerazione l'intersezione tra una sola dimensione di ciascuna categoria. Per esempio, nell'intersezione “donna di colore”, si incrocia solo la dimensione femminile – e non anche quella maschile – all'interno della categoria “sesso” e il colore nero della pelle – e non anche il colore bianco – all'interno della categoria “origine razziale”. Questo modo di studiare la complessità, più comune in studi microsociologici, può essere utile in ambito giuridico per rendere visibili casi di discriminazione che resterebbero privi di tutela giuridica o persone o gruppi su cui una norma giuridica ha effetti discriminatori (come nei casi analizzati nei paragrafi precedenti), per individuare piani di misure positive per soggetti particolarmente vulnerabili all'interno di minoranze visibili.

¹⁵⁹ LYKKE 2010, 73. In base a questa motivazione Lykke “salva” la metafora dell'incrocio di Crenshaw dalle critiche delle teorie post-strutturaliste.

¹⁶⁰ ANGELES BARRERE UNZUETA, MORONDO TARAMUNDI 2011.

¹⁶¹ È da approfondire la proposta, contenuta in WALBY 2007, di rivedere il concetto di sistema sociale a partire dalle teorie della complessità, prendendo le mosse dalle teorie del conflitto invece che da quelle funzionaliste, come contributo a una teorizzazione dell'intersezionalità.

¹⁶² GOFFMAN 2003.

¹⁶³ In tempi recenti, l'ordinamento italiano ha prodotto norme discriminatorie basate sull'appartenenza etnica delle persone rom (Decreto sull'emergenza nomadi del 2008), che hanno reificato l'identità rom come “nomade”, nonostante la stanzialità della maggior parte delle comunità rom in Italia. Il diritto antidiscriminatorio e l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) fallirono nell'obiettivo di “denaturalizzare” la categoria sociale “nomade”. Oggi la categoria sociale “rom”, frutto di politiche europee e di strategie politiche dei movimenti rom, è il luogo in cui si negozia l'affermazione dei diritti delle comunità rom. BARONI 2013.

¹⁶⁴ CRENSHAW 1991.

¹⁶⁵ LEMBKE, LIEBSCHER 2014, 28.

¹⁶⁶ PEZZINI 2012. Anche LEMBKE, LIEBSCHER 2014, 270.

¹⁶⁷ CRENSHAW 1991,

¹⁶⁸ CRENSHAW 1991, 1297.

¹⁶⁹ MCCALL 2005.

La proposta su cui McCall si sofferma più a lungo è denominata ‘intercategoriale’¹⁷⁰, la quale adotta provvisoriamente le categorie e le usa strategicamente per indagare le «mutevoli configurazioni della disegualianza tra dimensioni multiple e confliggenti»¹⁷¹ (traduzione mia). In questo caso, tutte le dimensioni all’interno di ogni categoria vengono prese in considerazione all’interno di una matrice.

Secondo l’autrice, questo approccio (più usato a livello macrosociologico) è utile «per mappare empiricamente le relazioni tra gruppi multipli»¹⁷² (traduzione mia) e analizzare come esse cambiano, prendendo in considerazione contemporaneamente tutte le dimensioni all’interno di ciascuna categoria. A me pare che questo approccio sia utile alla tutela antidiscriminatoria soprattutto ai fini probatori. Anche se il nuovo diritto antidiscriminatorio sgancia la prova dal dato quantitativo, la strategia difensiva può risultare arricchita da ricerche contenenti disaggregazioni tra dati in modo intersezionale, che mettono in luce discriminazioni che altrimenti rimarrebbero nell’ombra. Essendo essenzialmente comparativa, l’intersezionalità inter-categoriale può offrire anche spunti interessanti per tentare di risolvere il problema del giudizio di comparazione nel caso di discriminazioni intersezionali. Si ritiene ormai unanimemente che la nozione di discriminazione, a differenza della nozione di molestia, sia “comparata”. La difficoltà di individuare il termine di riferimento nel giudizio di comparazione nei casi di discriminazione intersezionale¹⁷³ ha spinto alcuni autori a non ricorrere affatto al giudizio di comparazione, analogamente a quanto avviene in alcuni casi di discriminazione basate su un solo fattore¹⁷⁴.

Entrambi questi approcci, inoltre, sono utili per operare valutazioni – *ex ante* e *ex post* – di norme e politiche¹⁷⁵.

Guardare dentro i gruppi e le minoranze con l’approccio intra-categoriale e alla relazione tra loro con l’approccio inter-categoriale è un esercizio che scava lentamente categorie pietrificate o evita addirittura che sedimentino e induriscano. Le categorie, così arricchite, costituiscono luoghi di confronto e coalizione tra individui e movimenti.

Merita, infine, un cenno anche il tentativo elaborato dalla letteratura tedesca di superare le categorie con un diritto antidiscriminatorio “post-categoriale”, ossia, come scrive Baer, un diritto (e, conseguentemente, le misure) contro il razzismo, contro il sessismo, per tutti gli uomini, le donne e le persone intersessuali, che si trovano a essere svantaggiate dentro confini rigidi¹⁷⁶.

Conclusioni (provvisorie)

In questo articolo ho proposto di spostare, dal margine al centro, l’intersezionalità per predisporre una tutela giuridica – in particolare una tutela antidiscriminatoria – per tutte le donne che realizzino una maggiore eguaglianza sostanziale. Anche se oggi sarebbe, forse, più corretto parlare di intersezionalità *al plurale*, data la ricchezza di elaborazioni che si sono via via sviluppate, ho fatto riferimento ad alcuni lavori che possono essere considerati dei classici dell’intersezionalità (Crenshaw, Matsuda e McCall). Ho messo in luce che il diritto è spesso concepito e applicato in modo settoriale e rigido per cui è necessario approfondire come tradurre l’intersezionalità in termini operativi. Ripensare intersezionalmente il diritto è,

¹⁷⁰ MCCALL 2005.

¹⁷¹ MCCALL 2005, 1773.

¹⁷² MCCALL 2005.

¹⁷³ Per la soluzione proposta dalla *solicitor* britannica Gay Moon, si veda in italiano BELLO 2015.

¹⁷⁴ Corte di Giustizia CE, Case C-177/88, Elisabeth Johanna Pacifica Dekker v. Stichting Vormingscentrum voor Jong Volwassenen (VJV-Centrum) [1990]; Corte di Giustizia UE, Case C-363/12, Z v. A Government Department and the Board of Management of a Community School [2014].

¹⁷⁵ MERTENS 2009.

¹⁷⁶ BAER 2010, 35; NAGUIB 2012; LEMBKE, LIEBSCHER 2014.

in realtà, un progetto molto più ambizioso dei cenni tratteggiati in questo articolo e comprende anche un modo di scrivere il diritto, di leggere i fatti sociali e di narrarli¹⁷⁷. Pur senza essere ancora arrivata ad una proposta matura e completa per ripensare il diritto e, in particolare, il diritto antidiscriminatorio, ho iniziato a delineare due elementi che mi sembrano utili per proseguire in questa direzione.

Il primo è il recupero, nella tutela antidiscriminatoria delle donne, dei concetti di coalizione e anti-subordinazione¹⁷⁸, che hanno caratterizzato le prime studiose dell'intersezionalità, spesso impegnate anche nei movimenti *grassroots*¹⁷⁹. Matsuda ricorda che «nessun gruppo è abbastanza forte da poter combattere il potere da solo»¹⁸⁰ e che «gli elementi più progressisti di ogni movimento di liberazione sono quelli che vedono le intersezioni»¹⁸¹. In termini pratici, per Matsuda, ciò implica la decisione di prendere una posizione, come giuristi, intellettuali e cittadini, al fianco delle persone vulnerabili. Implica anche, a me pare, sviluppare solidarietà e accettare che il diritto, sia esso neutro o no, non è neutrale.

Affermare che l'esperienza delle donne che si trovano al crocevia, riprendendo la metafora di Crenshaw, è *qualitativamente* diversa da chi è discriminato in base a un solo fattore alla volta vuol dire occuparsi sia di assi di oppressione, sia dell'agentività di chi è situata proprio all'incrocio.

Penso sia utile partire da questi concetti anche per scongiurare il rischio, paventato in dottrina¹⁸², di realizzare un'analisi intersezionale realizzata «dall'alto, cioè da fuori invece che da dentro la struttura di subordinazione»¹⁸³, che svuota l'intersezionalità, in questo momento di massima diffusione, dalla sua forza trasformativa originaria.

Il secondo elemento è il riconoscimento che il processo di categorizzazione e le categorie sono anch'essi un esercizio di potere e spazi di negoziazione tra chi discrimina e chi è discriminato, tra chi subordina e chi è subordinato, non solo in termini di significato delle singole categorie, ma anche del loro numero e degli ambiti di applicazione della disciplina antidiscriminatoria. Di conseguenza, le categorie (i fattori discriminatori) sono adoperate *strategicamente* (approccio intercategoriale) per comparare tra loro le situazioni di diversi gruppi, soprattutto a livello macrosociologico, e *criticamente* per indagare all'interno delle singole categorie (approccio intra-categoriale) e di gruppi definiti in base ad esse. Il tentativo è di superare una concezione a compartimenti stagni dell'identità e dell'esperienza di discriminazione, facendo emergere casi di discriminazione che, altrimenti, resterebbero privi di tutela. Ciò porta anche, come auspica Crenshaw¹⁸⁴, a andare oltre l'intersezione tra genere e razza, espandendo l'analisi intersezionale a altre combinazioni. Se è vero che «ignorare le differenze all'interno dei gruppi contribuisce alle tensioni tra i gruppi»¹⁸⁵, allora è *da dentro* alle categorie che si può provare a partire per costruire un diritto (e un diritto antidiscriminatorio in particolare) intersezionale, a patto di chiedersi chi non è ancora «nella stanza» e perché non è lì.

¹⁷⁷ LYKKE 2010.

¹⁷⁸ CRENSHAW 1991; CRENSHAW 1995; CRENSHAW 2013; MATSUDA 1990; MATSUDA 1991. Anche ANGELES BARRERE UNZUETA 2004 e ANGELES BARRERE UNZUETA, MORONDO TARAMUNDI 2011.

¹⁷⁹ JOHNSON 2005.

¹⁸⁰ MATSUDA 1991, 1190.

¹⁸¹ MATSUDA 1991, 1191.

¹⁸² BILGE 2013.

¹⁸³ MATSUDA 1991, 1191.

¹⁸⁴ CRENSHAW 1991, 1245, nt. 9.

¹⁸⁵ CRENSHAW 1991, 1242.

Riferimenti bibliografici

- ADEWUNMI B. 2014. *Kimberlé Crenshaw on intersectionality: "I wanted to come up with an everyday metaphor that anyone could use"*. 2014. Disponibile in: <http://www.newstatesman.com/lifestyle/2014/04/kimberl-crenshaw-intersectionality-i-wanted-come-everyday-metaphor-anyone-could> (consultato il 24 giugno 2015).
- ALONSO A., BUSTELO M., FOREST M., LOMBARDO E. 2012. *Institutionalizing Intersectionality in Souther Europe: Italy, Spain, and Portugal*, in KRIZSAN A., SKJEIE H., SQUIRES J. (eds.), *Institutionalizing Intersectionality. The Changing Nature of European Equality Regimes*, London, Palgrave Macmillan, 2012, 148 ss.
- ANGELES BARRERE UNZUETA M. 2004. *Diritto antidiscriminatorio, femminismo e multiculturalismo il principio d'uguaglianza di donne e uomini come strategia per una rilettura giuridica*, in «Ragion pratica», 23, 2004, 363 ss.
- ANGELES BARRERE UNZUETA M., MORONDO TARAMUNDI D. 2011. *Subordiscriminación y discriminación interseccional: elementos para una teoría del derecho antidiscriminatorio*, in «Anales de la Cátedra Francisco Suárez», 45, 2011, 15 ss.
- BAER S. 2010. *Chancen und Risiken positiver Maßnahmen: Grundprobleme des Antidiskriminierungsrecht und drei Orientierungen für die Zukunft*, in HEINRICH BÖLL STIFTUNG (ed.), *Positive Maßnahme - Von Antidiskriminierungsrecht zu Diversity*, 2010. Disponibile in: <https://heimatkunde.boell.de/2010/07/01/chancen-und-risiken-positiver-massnahmen-grundprobleme-des-antidiskriminierungsrechts-und> (consultato il 24 giugno 2015).
- BAER S. 2011. *Rechtssoziologie. Eine Einführung in die interdisziplinäre Rechtsforschung*, Baden Baden, Nomos, 2011.
- BALBO L. 2006. *In che razza di società vivremo? L'Europa, i razzismi, il futuro*, Milano, Bruno Mondadori, 2006.
- BALLESTRERO M.V. 2005. *Le discriminazioni di genere sul lavoro. Dall'Italia all'Europa e viceversa*, in SMURAGLIA C. (ed.), *Le discriminazioni di genere sul lavoro. Dall'Europa all'Italia*, Roma, Ediesse, 2005, 11 ss.
- BARBERA M. 2011. *I rom e i paradossi del diritto antidiscriminatorio*, in BONETTI P., SIMONI A., VITALE T. (eds.), *La condizione giuridica di rom e sinti in Italia*, Tomo I, Milano, Giuffrè, 2011, 587 ss.
- BARONI W. 2013. *Contro l'intercultura. Retoriche e pornografia dell'incontro*, Verona, Ombre Corte, 2013.
- BARRETO J. (ed.) 2013. *Human Rights from a Third-World Perspective: Critique, History and International Law*, Newcastle, Cambridge Scholars Publishing, 2013.
- BELL M., KJELLSTRAND S. 2004. *Critical Review of Academic Literature Relating to the EU Directives to Combat Discrimination*, 2004. Disponibile in: http://iiv.nl/epublications/2004/Critical_review_of_academic_literature_relating_to_the_EU.pdf (consultato il 30 giugno 2015).
- BELLO B.G. 2008. *Mandala of Identity and Intersectionality*, 2008. Disponibile in: <https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/mandala-of-identity-and-intersectionality-simple.707/> (consultato il 30 giugno 2015).
- BELLO B.G. 2009. *Multiple Discrimination Between the EU Agenda and Civic Engagement: the Long Road of Intersectional Perspective*, in «Roma Rights Journal», 2, 2009, 11 ss. Disponibile in: <http://www.errc.org/roma-rights-journal/roma-rights-2-2009-multiple-discrimination/3564/2> (consultato il 24 giugno 2015).
- BELLO B.G. 2010. *Intersektionalität als Mittel zur Befähigung und Einbeziehung junger Menschen mit Mehrfachdiskriminierung – Ein Schritt in Richtung gelebte Gleichstellung*, in AA.VV., *Forum Jugendarbeit International 2008-2010. Schwerpunktthema: Internationale Jugendarbeit und Chancengleichheit*, IJAB, 2010, 105 ss.
- BELLO B.G. 2012a. *Tesi di Dottorato "Looking at the EU Antidiscrimination Measures Towards the Roma People Through the Glass of Intersectionality: A Comparative Study"*, 2012, manoscritto non pubblicato.

- BELLO B.G. 2012b. *Framework Paper on Marginalized Youth Groups Within the Roma Communities*, redatto per la Partnership between the Council of Europe and the European Commission in the field of youth, 2012. Disponibile in: <http://pip-eu.coe.int/documents/1017981/1668211/Barbara+G.+Bello+-+Framework+Paper+on+Roma+youth+July+2013.pdf/16ccadb-d1e62-437f-9786-fd3a8ce91c86> (consultato il 30 giugno 2015).
- BELLO B.G. 2014a. *United for Dignity. Conference on the Specific Situation of Roma Young People Affected by Multiple Discrimination*, 24-26 June 2014, European Youth Centre Strasbourg. Disponibile in: <http://enter.coe.int/roma/Media/Files/United-for-Dignity-Conference-final-report> (consultato il 30 giugno 2015).
- BELLO B.G. 2014b. *Why do we need that the EU anti-discrimination law and policy go intersectional?*, in «IGLYIO on Intersectionality», 2, 2014. Disponibile in: http://issuu.com/iglyo/docs/4.09_iglyo_on_intersectionality (consultato il 24 giugno 2015).
- BELLO B.G. 2014c. *Minori e seconde generazioni*, in IDOS, *Dossier Statistico Immigrazione. Rapporto UNAR. Dalle discriminazioni ai diritti*, 2014, 159 ss.
- BELLO B.G. 2014d. *Survey on "Youth and Multiple Discrimination in Europe". Summary of Main Findings*, 2014. Disponibile in: <http://www.youthforum.org/assets/2014/11/Survey-on-Youth-and-Multiple-Discrimination.pdf> (consultato il 24 settembre 2015).
- BELLO B.G. 2015. *Intersezionalità e discriminazioni multiple: queste sconosciute!*, 2015. Disponibile in: http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2015/05/Approfondimento-Barbara-Giovanna-Bello_-Maggio-2015.pdf (consultato il 24 giugno 2015).
- BELLO B.G. 2016a. *La sicurezza delle donne rom: camminare per tre lune nelle scarpe dell'Altra*, in «Jura gentium», 13, 2016, in corso di pubblicazione.
- BELLO B.G. 2016b. *Who is afraid of whom? Security threats upside-down in the governance of Roma people in today's Italy*, in PALIDDA, S. (ed.), *Ignored Insecurities. Is it possible rethinking a Governance of Security Affairs Based on Res Publica?*, Surrey, Ashgate, 2016, in corso di pubblicazione.
- BILGE S. 2013. *Intersectionality Undone. Saving Intersectionality from Feminist Intersectionality Studies*, in «Du Bois Review», 10, 2, 2013, 405 ss.
- BONFIGLIOLI C., CIRILLO L., CORRADI L., DE VIVO B., FARRIS S.R., PERILLI V. 2009. *La straniera*, Roma, Edizioni Alegre, 2009.
- BRUBAKER R. 2006. *Ethnicity Without Groups*, Cambridge, Harvard University Press, 2006.
- CAMMARATA R., MANCINI L., TINCANI, P. 2014. *Diritti e culture. Un'antologia critica*, Torino, Giappichelli, 2014.
- CARASTATHIS A. 2013. *Identity Categories as Potential Coalitions*, in «Signs», 38, 4, 2013, 941 ss.
- CHO S., CRENSHAW K., MCCALL L. 2013. *Toward a Field of Intersectionality Studies: Theory, Applications, and Praxis*, in «Signs», 38, 4, 2013, 785 ss.
- CISLAGHI E. 2012. *Genere: storia di un concetto*, in PEZZINI B. (ed.), *La costruzione di genere. Norme e regole. Corso di Analisi di genere e diritto antidiscriminatorio, I, Studi*, Bergamo, Bergamo University Press, 2012, 75 ss.
- COMBAHEE RIVER COLLECTIVE, 1977. *The Combahee River Collective Statement*, 1977. Disponibile in: <http://circuitous.org/scraps/combahee.html> (consultato il 24 giugno 2015).
- COOPER A.J., 1892. *A Voice From the South: By a Woman From the South*, ristampa, New York, Oxford University Press, 1988.
- CORRADI L. 2013. *Femminismo, post-colonialità e metodo intersezionale nelle narrazioni rom e nella prevenzione della violenza di genere*, in AA.VV., *Donne rom, condizione femminile, diritti umani e non discriminazione*, Roma, ISTISSE, 2013, 7 ss.

- CRENSHAW K. 1989. *Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine. Feminist Theory and Antiracist Politics*, in «The University of Chicago Legal Forum», 1989, 139 ss.
- CRENSHAW K. 1991. *Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence Against Women of Color*, in «Stanford Law Review», 43, 1991, 1241 ss.
- CRENSHAW K. 1995. *Race, Reform and Retrenchment: Transformation and Legitimation in Anti-discrimination Law*, in CRENSHAW K.W., GOTANDA N., PELLER G., KENDALL T. (eds.), *Critical Race Theory. The Key Writings that Formed the Movement*. New York, The New Press, 1995, 103 ss.
- CRENSHAW K. 2000. *Background Paper for the Expert Group Meeting on Gender and Race Discrimination*, Zagabria, 21-24 November, 2000. Disponibile in: http://www.wicej.addr.com/wcar_docs/crenshaw.html (consultato il 24 giugno 2015).
- CRENSHAW K. 2001. *Il crocevia delle discriminazioni*, in INGRAO C., SCOPPA C. (eds.), *Diritti Rovesci. I diritti umani dal punto di vista delle donne*, AIDOS, 2001, disponibile in: http://www.chiaraingrao.it/uploads/materiali/libri/diritti_rovesci/2.1_Crenshaw.pdf (consultato il 24 giugno 2015).
- CRENSHAW K. 2008. *The Curious Resurrection of First Wave Feminism in the U.S. Elections. An Intersectional Critique of the Rhetoric of Solidarity and Betrayal*, in GUNNARSSON L. (ed.), *Proceedings from GEXcel Theme 1: Gender, Sexuality and Global Change*, 27 ss, 2008. Disponibile in: <http://oru.diva-portal.org/smash/get/diva2:137683/FULLTEXT02.pdf> (consultato il 24 giugno 2015).
- CRENSHAW K. 2012. *From Private Violence to Mass Incarceration: Thinking Intersectionally About Women, Race, and Social Control*, in «UCLA Law Review», 59, 2012, 1418 ss.
- DAVIS K. 2008. *Intersectionality in Transatlantic Perspective*, in KLINGER C., KNAPP G.A. (eds.) *ÜberKreuzungen: Fremdheit, Ungleichheit, Differenz*, Münster, Westfälisches Dampfboot, 2008, 19 ss.
- DAVIS N.Y. 2011. *The Politics of Belonging. Intersectional Contestations*, London, Sage, 2011.
- DESSI G. (mns). *Forgotten Women: Islamophobia and Gender Equality in Italy*, manoscritto non pubblicato.
- DIETZE G. 2012. *Barack Obama's 'Identity Performance' and the Intersection of Race and Gender during the Nomination Battle, against Hillary Clinton*, in CHRIST B., OLSON G. (eds.), *Obama and the Paradigm Shift. Measuring Change*, Heidelberg, Winter, 2012.
- DI MARTINO A. 2015. *L'ultima decisione sul velo del Bundesverfassungsgericht tra continuità e discontinuità giurisprudenziale*, 2015. Disponibile in: <http://www.diritticomparati.it/2015/05/lultima-decisione-sul-velo-del-bundesverfassungsgericht-tra-continuit%C3%A0-e-discontinuit%C3%A0-giurisprudenz.html#more> (consultato il 24 giugno 2015).
- EGELAND C., BASBERG NEUMANN C. 2011, *Gender Equality is not Enough. Some Considerations on the Meaning and Effects of Intersectionality Within a State Feminist Epistemic Community*, in MOTMANS J., CUYPERS D., MEIER P., MORTELMANS D., ZANONI P. (eds.), *Equality is not Enough: Challenging Differences and Inequalities in contemporary Societies. Conference Proceedings*, Antwerp, PRCEO, 2011.
- ELLIS E., WATSON P. 2012. *Conclusions*, in ID. *EU Anti-Discrimination Law*, Oxford, Oxford University Press, 2012.
- FOLJANTY L., LEMBKE U. (eds.) 2012, *Feministische Rechtswissenschaft. Ein Studienbuch*, 2 Auflage, Baden-Baden, Nomos, 2012.
- FREDMAN S. 2011. *Discrimination Law*, 2 ed, Oxford, Oxford University Press, 2011.
- FREMLOVA, L., GEORGESCU M. 2014. *Barabaripen: Young Roma speak about multiple discrimination*, Strasbourg, Council of Europe, 2014. Disponibile in: www.coe.int/youth/roma (consultato il 24 giugno 2015).

- FRISINA A., HAWTHORNE C. 2016. *Sulle pratiche estetiche antirazziste delle figlie delle migrazioni*, in GIULIANI G. (ed.), *Il colore della nazione*, Firenze, Le Monnier, 2016, in corso di pubblicazione.
- GIANFORMAGGIO L. 1993. *Eguaglianza e differenza: sono veramente incompatibili?*, in BONACCHI, G. GROPPI A. (eds.), *Il Dilemma della Cittadinanza. Diritti e Doveri delle Donne*, Roma-Bari, Laterza, 1993, 214 ss.
- GIDDINS P. 1984, *When and Where I Enter: The Impact of Black Women on Race and Sex in America*, New York, William Morrow Publishers, 1984.
- GOFFMAN E. 1962. *Stigma. L'identità negata*, Verona, Ombre Corte, 2003 (ed. or. *Stigma. Notes on the Management of Spoiled Identity*, 1962, trad. it. di R. Giammanco).
- GOLDBERG S.B. 2013. *Identity-Based Discrimination and the Barriers to Complexity*, in LAWSON A., SCHIEK D. (eds.), *European Union Non-Discrimination Law and Intersectionality: investigating the Triangle of Racial, Gender and Disability Discrimination*, Farnham, Ashagte, 2013.
- GOLDSTON J. 2004. *Contribution at the Thematic Discussion on Non-Citizens and Racial Discrimination. Sixty-fourth session*, Summary Record of the 1624th Meeting, held at the Palais Wilson, Geneva, on Monday, 1 March 2004, at 3 p.m, Disponibile in: [http://www.unhcr.ch/tbs/doc.nsf/0/6ce893182384d772c1256e8d00370f1c/\\$FILE/G0440618.pdf](http://www.unhcr.ch/tbs/doc.nsf/0/6ce893182384d772c1256e8d00370f1c/$FILE/G0440618.pdf) (consultato il 24 giugno 2015).
- GOTTARDI D. 2007. *Le discriminazioni basate sulla razza e sull'origine etnica*, in BARBERA M. (ed.), *Il nuovo diritto antidiscriminatorio. Il quadro comunitario e nazionale*, Milano, Giuffrè, 2007.
- GRABHAM E., COOPER D., KRISHNADAS J., HERMAN D. 2008. *Intersectionality and Beyond: Law, Power and the Politics of Location*, London, Routledge-Cavendish, 2008.
- GRZANKA P.R. 2014. *Intersectionality. A Foundations and Frontiers Reader*, Boulder (CO), Westview Press, 2014.
- HAMILTON C., TURE K. (formerly known as CARMICHAEL S.) 1967. *Black Power: The Politics of Liberation (in America)*, New York, Vintage, 1967.
- HANCOCK M.A. 2007. *When Multiplication Doesn't Equal Quick Addition: Examining Intersectionality as a Research Paradigm*, in «Perspectives on Politics», 5, 1, 2007, 63 ss.
- HONEY K.H. 2007. *Going Down Jericho Road: The Memphis Strike, Martin Luther King's Last Campaign*, New York, Norton Publishers, 2007.
- HOOKS B. 1982. *Ain't I a Woman? Black Women and Feminism*, London, Pluto Press, 1982.
- HOOKS B. 1984. *Feminist Theory: From Margin to Center*, Cambridge (MA), South End Press, 1984.
- HULL G., BELL-SCOTT P., SMITH B. (eds.) 1993. *But Some Of Us Are Brave: All the Women Are White, All the Blacks Are Men: Black Women's Studies*, New York, The Feminist Press, 1993.
- IANNUCCI M. 2013. *Gender Jihad. Storia, testi e interpretazioni nei femminismi musulmani*, Cesena, Il Ponte Vecchio, 2013.
- JOHNSON R. 2005. *Gender, Race, Class and Sexual Orientation: Theorizing the Intersections*, in MACDONALD G., OSBORNE R., SMITCHE C.C. (eds.), *Feminism, Law, Inclusion. Intersectionality in Action*, Toronto, Canadian Scholar's Press, 2005, 21 ss.
- KALLEMBERG V., MEYER, J., MÜLLER M. J. 2013. *Intersectionality und Kritik, Neue Perspektiven für alte Fragen*, Wiesbaden, Springer, 2013.
- KILOMBA G. 2013. *Who Can Speak? Decolonizing Knowledge*, in EDITORIAL GROUP FOR WRITING INSURGENT GENEALOGIES (eds.), *Utopia of Alliances, Conditions of Impossibilities and the Vocabulary of Decoloniality*, Vienna, Löcker, 2013, 27 ss.

- KOCZE A., RALUCA M.P., 2009. *Missing Intersectionality: Race/Ethnicity, Gender, and Class in Current Research and Policies on Romani Women in Europe*, Budapest, CEU University Press, 2009.
- KRIZSAN A., SKJEIE H., SQUIRES J., 2012. *Institutionalizing intersectionality. The Changing Nature of European Equality Regimes*, London, Palgrave Macmillan, 2012.
- LANZILLO M.L. 2005. *Il multiculturalismo*, Roma-Bari, Laterza, 2005.
- LEMBKE U., LIEBSCHER D. 2014. *Postkategoriales Antidiskriminierungsrecht? – Oder: Wie kommen Konzepte der Intersektionalität in die Rechtsdogmatik?*, in PHILIPP S., MEIER I., APOSTOLOVSKI V., STARL K., SCHMIDLECHNER K.M. (eds.), *Intersektionelle Benachteiligungen und Diskriminierung. Soziale Realitäten und Rechtspraxis*, Baden Baden, Nomos, 2014.
- LYKKE N. 2010. *Feminist Studies. A Guide to Intersectional Theory, Methodology and Writing*, London, Routledge, 2010.
- LYKKE N. (ed.) 2014. *Writing Academic Texts Differently: Intersectional Feminist Methodologies and the Playful Art of Writing*, New York, Routledge, 2014.
- LUTZ H., HERRERA VIVAR M.T., SUPIK L. 2011. *Framing Intersectionality. Debates on a Multifaceted Concept in Gender Studies*, Farham, Ashgate, 2011.
- MACKINNON C. A. 2013. *Intersectionality as Method: A Note*, in «Signs», 38, 4, 2013, 1019 ss.
- MAKKONEN T. 2002. *Multiple, Compound and Inter- Sectional Discrimination: Bringing the Experiences of the Most Marginalized to the Fore*, Institute for Human Rights, Åbo Akademi University, 2002.
- MANCINI L. 2012. *Burqa, niqab e diritti della donna*, in «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», 1, 2012, 27 ss.
- MARCU O. 2014. *Malizie di strada. Una ricerca azione con giovani rom romeni migranti*, Milano, Franco Angeli, 2014.
- MARCHETTI S. 2013. *Intersezionalità*, in BOTTI C. (ed.), *Le etiche della diversità culturale*, Firenze, Le Lettere, 2013, 133 ss.
- MATSUDA M.J. 1990. *Pragmatism Modified and the False Consciousness Problem*, in «Southern California law Review», 63, 1989-90, 1763 ss.
- MATSUDA M.J. 1991. *Besides My Sister, Facing the Enemy: Legal Theory Out of Coalition*, in «Stanford law Review», 43, 1991, 1183 ss.
- MAY V. 2015. *Pursuing Intersectionality Unsettling Dominant Imaginaries*, New York, Routledge, 2015.
- MCCALL L. 2005. *The Complexity of Intersectionality*, in «Signs», 30, 3, 2005, 1771 ss.
- MERNISSI F. 2008. *Le 51 parole dell'amore. L'amore nell'Islam dal Medioevo al digitale*, Firenze, Giunti, 2008.
- MERTENS D.M. 2009. *Transformative Research and Evaluation*, New York-London, The Guilford Press, 2009.
- MIRAFTAB F. 2004. *Making Neo-Liberal Governance: The Disempowering Work of Empowerment*, in «International Planning Studies», 9, 4, 2004, 239 ss.
- MINOW M. 1990. *Making All the Difference. Inclusion, Exclusion, and American Law*, Ithaca, Cornell University Press, 1990.
- MONTECCHIARI V., GUERRINI M., VENTURINI V. (eds.) 2012. *RomAntica cultura. Invisibilità ed esclusione del popolo rom*, in «Briciole» (Trimestrale del Cevot - Centro Servizi Volontariato Toscana), 32, 2012. Disponibile in: http://www.cevot.it/repository/cont_schedemm/8344_documento.pdf (consultato il 24 giugno 2015).
- MORONDO TARAMUNDI D. 2011. *Un caffè da Starbucks. Intersezionalità e disgregazione del soggetto nella sfida al diritto antidiscriminatorio*, in «Ragion Pratica», 37, 2011, 365 ss.

- NAGUIB T. 2012. *Postkategoriale Gleichheit und Differenz*, in «Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie», 2012, 179 ss.
- NALDI E. 2012, *All'incrocio di genere e altri fattori discriminatori*, in PEZZINI B. (ed.) *Genere e diritto. Come il genere costruisce il diritto e il diritto costruisce il genere. Corso di Analisi di genere e diritto antidiscriminatorio. Vol. II: Lezioni, casi, materiali*, Bergamo, Bergamo University Press, 2012, 209 ss.
- OKIN S.M. 1999. *Is Multiculturalism Bad for Women?*, in COHEN J., HOWARD M., NUSSBAUM M.C. (eds.) *Is Multiculturalism Bad for Women?*, New Jersey, Princeton University Press, 1999, 7 ss.
- OPREA A. 2010. *Intersectionality Backlash: A Romani Feminist's Response*, in «Roma Rights Journal», 2, 2009, 21 ss, Disponibile in: <http://www.errc.org/article/roma-rights-2-2009-multiple-discrimination/3564/3> (consultato il 24 giugno 2015).
- PARLIAMENTARY ASSEMBLY 2012. Resolution 1887 (2012), *Multiple Discrimination Against Muslim Women in Europe: For Equal Opportunities*. Disponibile in: <http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=18921&lang=en> (consultato il 30 giugno 2015).
- PAROLARI P. 2014a. *La violenza contro le donne come questione (trans)culturale. Osservazioni sulla Convenzione di Istanbul*, in «Diritto e Questioni pubbliche», 14, 2014, 859 ss.
- PAROLARI P. 2014b. *Identità, transdifferenza, intersezionalità: (con)vivere da eguali nella diversità*, in «Rivista di filosofia del diritto», 2, 2014, 471 ss.
- PERILLI V., ELLENA L. 2012. *Intersezionalità. La difficile articolazione*, in MARCHETTI S., MASCAT J.M.H., PERILLI V. (eds.), *Femministe a parole. Grovigli da districare*, Roma, Ediesse, 2012.
- PEZZINI B. 2012. *Costruzione di genere e costituzione*, in ID (ed.), *La costruzione di genere. Norme e regole. Corso di Analisi di genere e diritto antidiscriminatorio, I, Studi*, Bergamo, Bergamo University Press, 2012, 15 ss.
- PITCH T. 2004. *Tess e io. Differenze e disuguaglianze nella differenza*, in «Ragion pratica», 23, 2004, 339 ss.
- PIZZO A. 2013. *Carmen o Esmeralda? Le origini del nuovo femminismo Rom*, in AA.VV., *Donne rom, condizione femminile, diritti umani e non discriminazione*, Roma, ISTISSS, 2013, 117 ss.
- PONOMAREVA O. 2014. *La dimensione femminile dell'immigrazione in Italia*, in IDOS, *Dossier Statistico Immigrazione. Rapporto UNAR. Dalle discriminazioni ai diritti*, 2014, 165 ss.
- RICH A. 1986. *Of Woman Born. Motherhood as Experience and Institution*, Lancaster, Virago, 1986.
- ROSEBERRY L. 2009. *Religion, Ethnicity and Gender in the Danish Headscarf Debate*, in SCHIEK D., CHEGE V. (eds.), *European Union Non-Discrimination Law. Comparative Perspectives on Multidimensional Equality Law*, Abingdon, Routledge-Cavendish, 2009, 329 ss.
- ROSEBERRY L. 2010. *Getting Beyond Intersectionality: Toward a Post-Structuralist Approach to Multiple Discrimination*, 2010. Disponibile in: <http://ssrn.com/abstract=1686774>, o in: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1686774> (consultato il 30 settembre 2015).
- SCARPONI S. 2014. *Diritto e genere. Analisi interdisciplinare e comparata*, Padova, Cedam, 2014.
- SCUDIERI L. 2013. *Oltre i confini dell'harem. Femminismi islamici e diritto*, Milano, Ledizioni, 2013.
- SCHIEK D. 2010. *Multiple Discrimination - What are the Challenges?* Disponibile in: http://www.era-comm.eu/oldoku/Adiskri/11_Multiple_discrimination/2010_11_Schiek_EN.pdf (consultato il 24 giugno 2015).
- SCHIEK D., MULDER J. 2014. *Intersektionelle Diskriminierung und EU-Recht. Eine kritische Reflexion*, in PHILIPP S., MEIER I., APOSTOLOVSKI V., STARL K., SCHMIDLECHNER K.M. (eds.), *Intersektionelle Benachteiligungen und Diskriminierung. Soziale Realitäten und Rechtspraxis*, Baden Baden, Nomos, 2014.
- SMELSER N.J. 2012. *Manuale di Sociologia*, V Edizione, Bologna, il Mulino, 2012.

- SOLANKE I. 2010. *Multiple discrimination in Britain: Immutability and its alternative*, 2010. Disponibile in: http://www.era-comm.eu/oldoku/Adiskri/11_Multiple_discrimination/2010_09_Solanke_EN.pdf (consultato il 24 giugno 2015).
- SPINELLI B., ZORZELLA N. 2013. *Il permesso di soggiorno alle vittime straniere di violenza domestica: uno strumento inadeguato ed inefficace*, 3013. Disponibile in: http://old.asgi.it/public/parser_download/save/1_nz_bs_documento.pdf (consultato il 24 giugno 2015).
- STRAZZARI D. 2008. *Discriminazione razziale e diritto: un'indagine comparata per un modello europeo dell'antidiscriminazione*, Milano, Wolters Kluwer, 2008.
- TAYLOR, M.E. (ed.) 2014. *Coyote Magazine 'Discriminating(,) Me?!'*, 2014. Disponibile in: http://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/8421013/coyote_22_web.pdf/832d8dff-2649-40b3-871d-69db9c45c5f8 (consultato il 24 giugno 2015).
- TOSI CAMBINI S. 2008. *La zingara rapitrice. Racconti, denunce, sentenze (1986-2007)*, Roma, CISU, 2008.
- UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) 2012. *Strategia Nazionale d'Inclusione di Rom, Sinti e Caminanti*, 2012. Disponibile in: <http://www.unar.it/unar/portal/wp-content/uploads/2014/02/Strategia-Rom-e-Sinti.pdf> (consultato il 24 giugno 2015).
- UNITED NATIONS 2009. CERD General Recommendation No. 32, *The Meaning and Scope of special Measures in the International Convention on the Elimination of racial Discrimination*, 2009. Disponibile in: <http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/GC32.doc> (consultato il 24 giugno 2015).
- VITALE T., JACQUOT S. 2014. *Law as Weapon of the Weak? A Comparative Analysis of Legal Mobilization by Roma and Women's Groups at the European Level*, in «Journal of European Public Policy», 21, 4, 2014, 587 ss.
- WALGENBACH K. 2007. *Gender als interdependente Kategorie*, in WALGENBACH K., DIETZE G., HORNSCHIEDT, A. PALM K. (eds.), *Gender als interdependente Kategorie. Neue Perspektiven auf Intersektionalität, Diversität und Heterogenität*, Opladen, Budrich Verlag, 2007, 23 ss.
- WALBY S. 2007. *Complexity Theory, Systems Theory, and Multiple Intersecting Social Inequalities*, in «Philosophy of the Social Sciences», 37, 2007, 449 ss.
- WEBER M. 1922. *Economia e società*, Vol. II, Milano, Comunità, 1961 (ed. or. *Wirtschaft und Gesellschaft*, Tuebingen, Mohr, 1922).
- WINKER G., DEGELE N. 2009. *Intersektionalitaet. Zur Analyse sozialer Ungleichkeiten*, Bielefeld, Transcript, 2009.
- YOSHIDA K. 2013. *Towards Intersectionality in the European Court of Human Rights: The Case of B.S. v Spain*, in «Feminist Legal Studies», 21, 2013, 195 ss.
- ZENZELE I. 2013. *Urban Black Women and the Politics of Resistance*, New York, Palgrave Macmillan, 2013.